

Contratto di assicurazione per le piccole e medie imprese

Dimensione Impresa

Modello: 31AP **Edizione:** 11/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF31AP **Edizione:** 11/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbriato.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione Base, ovvero:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Implosione, esplosione e scoppio
- ✓ Caduta aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali
- ✓ Fumi, gas e vapori
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli o natanti
- ✓ Caduta ascensori, montacarichi e simili
- ✓ Fumo
- ✓ Guasti causati per ordine delle Autorità

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate, vengono rimborsate:

- ✓ Spese di demolizione e sgombero
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento
- ✓ Perdita del canone di locazione
- ✓ Onorari periti
- ✓ Costi e onore di concessione e urbanizzazione
- ✓ Spese di riprogettazione
- ✓ Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
- ✓ Spese per il rifacimento di documenti personali

Garanzie opzionali:

- ✓ Incendio ed altri danni ai beni:
 - ✓ Eventi Socio-politici e dolosi
 - ✓ Eventi atmosferici
 - ✓ Vento e grandine su elementi fragili
 - ✓ Sovraccarico neve
 - ✓ Fuoriuscita di liquidi
 - ✓ Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio
 - ✓ Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
 - ✓ Fenomeno elettrico
 - ✓ Merci in refrigerazione
 - ✓ Ricorso terzi
 - ✓ Impianti fotovoltaici e solare
- ✓ Furto e rapina
- ✓ Elettronica
- ✓ Danni ai macchinari
- ✓ Merci ed attrezzature trasportate
- ✓ Vetri, cristalli ed insegne
- ✓ Responsabilità Civile
- ✓ Credito
- ✓ Responsabilità Civile Prodotti
- ✓ Data & Privacy Protection
- ✓ Responsabilità Ambientale
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Assistenza
- ✓ Garanzie catastrofali (Terremoto ed Alluvione)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Contenuto i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
- ✗ Non sono considerati Fabbriato: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non risponde dei danni:

- ! verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- ! di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- ! a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- ! di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;
- ! i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione di attività.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è ubicazione del bene assicurato.

Limitatamente alla garanzia di Tutela Legale, l'assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi.

Limitatamente alla garanzia Credito, la copertura si intende valida per Debitori aventi sede legale in Italia e nel resto del mondo, ad esclusione dei Paesi riportati nelle allegate Condizioni Speciali di Assicurazione.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 c.c..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- Semestralmente, con un aumento del premio del 3%;
- Quadrimestralmente, con un aumento del premio del 4%;
- Trimestralmente, con un aumento del premio del 4,5%;
- Mensilmente (solo in caso di pagamento mediante utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA) con un aumento del premio del 5%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;

d) forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente;

e) utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD) che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. L'indicizzazione non si applica alla garanzia Assistenza. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato. E' ammessa una durata superiore a 5 anni solo per contratti emessi in connessione a mutuo; in tal caso, non si applicherà lo sconto per poliennalità suindicato. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, secondo comma, c.c.. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società, provvederà, su richiesta del cliente a stornare il contratto restituendo al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione per la Piccola e Media Impresa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Impresa

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 21/11/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021

- Patrimonio netto: euro **733.875.720,10**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **679.200.720,10**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **287.213.350,24**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **129.246.007,61**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **908.023.036,23**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **316,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni

Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie quali eventi socio-politici e dolosi, eventi atmosferici, vento e grandine su elementi fragili, sovraccarico neve, fuoriuscita liquidi, impianti fotovoltaici e solari, indennità per interruzione di esercizio, indennità giornaliera per interruzione di esercizio, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione, ricorso terzi. Alternative alla combinazione Base Fabbricato sono la Formula Condizione Speciale Mutuo, o la garanzia Rischio Locativo.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato ai beni assicurati facenti parte del Contenuto derivanti da Furto e Rapina.

La garanzia può essere arricchita con la partita Valori in cassaforte e/o garanzia Indennità aggiuntiva.

E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partire Somma Integrativa Portavalori e Rapina Valori, di innalzare i sottolimiti già previsti dalla garanzia Furto Contenuti, rispettivamente, per la garanzia Portavalori e Rapina.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Vetri, cristalli ed insegne	<p>La Società indennizza, nei limiti indicati in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, di:</p> <p>a) lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;</p> <p>b) insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Elettronica	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Danni ai macchinari	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi indicati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di macchinari posti all'interno del Fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata e funzionali alla suddetta attività.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Merci ed attrezzature trasportate	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti, a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, furto e rapina.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Responsabilità civile dell'attività	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.</p> <p>E' presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali subiti dagli addetti dell'attività assicurata.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Tutela Legale	<p>La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Assistenza	<p>La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato.</p>
Credito	<p>La Società copre il rischio della perdita, totale o parziale, dei crediti commerciali per insolvenza di diritto dei Clienti/Debitori dell'Assicurato stesso oppure per mancato pagamento comprovato da un decreto ingiuntivo non opposto.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>



Che cosa è assicurato?

Data & Privacy Protection	<p><u>Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Violazione dei Dati Personali;2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;3. Inosservanza di un obbligo di notifica;4. Violazione della Politica Privacy. <p><u>Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese eccedenti la Franchigia indicata nelle Scheda di Polizza, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantigli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;5. violazione del copyright;6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici. <p><u>Servizi per la gestione di una violazione della privacy</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, per un valore eccedente la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) di Violazione dei Dati Personali o di Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica descritto alla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy.</p> <p><u>Costi di istruttoria</u> Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, sostenuti dall'Assicurato dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti nella garanzia di Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy.</p> <p>Per ogni garanzia l'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Responsabilità Ambientale	<p>La garanzia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) in conseguenza di un Danno Ambientale o di una sua Minaccia imminente -anche in virtù del Principio di Precauzione -anche derivanti da Eventi Naturali Eccezionali, e verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, la garanzia Responsabilità Ambientale offre quale servizio a titolo gratuito, la consulenza dell'ufficio stampa di Lifegate Consulting srl, specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Garanzie Catastrofali	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da Terremoto e/o Alluvione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto e rapina	<p>Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A E' possibile selezionare tale Condizione Complementare se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), risulta difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche ivi previste. La selezione di tale Condizione Complementare comporta una riduzione del premio sulle garanzie Furto e Valori in Cassaforte.</p> <p>Impianto di allarme Qualora il Fabbricato assicurato risulti essere protetto da un impianto di allarme, è possibile selezionare la Condizione Complementare "Impianto di allarme". Sono previste due diverse tipologie di impianto di allarme, differenti in base alle ai relativi requisiti. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto e Valori in Cassaforte. L'entità di tale riduzione di premio è differenziata in base alla tipologia di impianto di allarme presente all'interno del Fabbricato assicurato.</p>
Incendio ed Altri Danni ai Beni	Alcune garanzie (Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico) prevedono la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.
Responsabilità Civile	E' prevista la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Incendio – Eventi atmosferici	<p>Estensione Allagamento Con tale estensione si assicurano i danni materiali e diretti alle cose assicurate prodotti da allagamenti.</p>
Furto e rapina	<p>Somma integrative Rapina Valori Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di polizza in caso di Rapina Valori.</p>
	<p>Somma integrative Portavalori Con detta somma integrativa si innalzano i limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di polizza per la garanzia Portavalori</p>
	<p>Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti Viene aumentato il sottolimito per danni subiti dai locali od ai relativi serramenti in conseguenza di furto tentato o commesso, compresi gli atti vandalici.</p>
Elettronica	<p>Condizioni aggiuntive Estende la copertura ad una serie di ulteriori prestazioni: <u>Supporto dati e software in licenza d'uso:</u> la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti <u>Indennità aggiuntiva:</u> la Società indennizza le spese straordinarie documentate resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; <u>Impiego mobile:</u> Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano</p>
Danni ai macchinari	<p>Estensione alle macchine operatrici a controllo numerico ed elaboratori di processo a servizio di singole macchine Estende la copertura anche alle macchine operatrici a controllo numerico e gli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti.</p>
Responsabilità Civile dell'attività	<p>Lavori presso terzi Estende la copertura anche ai danni che l'Assicurato potrebbe commettere nello svolgimento dell'attività assicurata quando si trova presso terzi</p>
	<p>Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione D.M. 37/2008 La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Tale estensione si applica esclusivamente alle attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purchè l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti per il loro esercizio Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile dell'attività	Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Postuma per officine meccaniche la garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati a terzi compresi i committenti dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile per legge. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Cessione lavoro a terzi E' assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Malattie professionali L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile dei prestatori
	Infortuni subiti dai subappaltatori Con tale estensione sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni da circolazione L'assicurazione viene estesa ai danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione viene estesa a quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	RC Attività mezzi sgombraneve L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, semprechè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate La garanzia viene estesa ai danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) La garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori La garanzia viene estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Responsabilità civile postuma per Imprese Edili L'assicurazione viene estesa ai seguenti danni: – <u>Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni</u> La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura e abbellimento, di decorazione, soffittature, montaggio infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi. – <u>Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)</u> La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)



Che cosa è assicurato?

	<p>Scavi e reinterri L'assicurazione viene estesa anche ai danni che si dovessero verificare anche dopo il reinterro degli scavi compresi anche gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p> <p>Danni ai veicoli in prova/collaudato L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
Responsabilità Civile prodotti	<p>Danno al prodotto finito L'assicurazione viene estesa ai danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p> <p>Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta Con tale estensione, l'assicurazione vale anche per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p> <p>Danni da mancato freddo L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)</p>
Responsabilità Ambientale	<p>Lavori presso terzi Estende la copertura anche qualora l'attività oggetto dell'assicurazione sia esercitata presso terzi, o comunque in luogo diverso da quello di ubicazione dell'attività e riportata sulla Scheda di polizza.</p>
Garanzie Catastrofali (limitatamente alla garanzia Inondazione ed alluvione)	<p>Contenuto posto in locali seminterrati: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto anche se posti in locali interrati o seminterrati.</p> <p>Franamento, cedimento o smottamento del terreno: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Ai fini della garanzia Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Prodotti e Responsabilità Ambientale, non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO – La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 50.000.

SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.

PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE – La garanzia è prestata non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.

ONORARI PERITI - Le spese di perizia e gli onorari del perito. La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

COSTI E/O ONERI DI CONCESSIONE E DI URBANIZZAZIONE - (escluse multe, ammende e sanzioni) La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro.

SPESE DI RIPROGETTAZIONE-La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro.

SPESE RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI-La garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto ed è prestata con il massimo di € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

SPESE PER IL RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI (come ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti) O DI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AZIENDA-Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Contenuto e con il massimo di € 1.000 per sinistro.

In nessun caso dei casi "Perdita del canone di locazione", "Onorari periti", "Costi ed oneri di concessione ed urbanizzazione", "Spese di riprogettazione", "Spese ricostruzione archivi, documenti e registri", e "Spese per il rifacimento di documenti personali", la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo complessivo superiore a € 10.000.

COSE ALL'APERTO - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di € 50.000.

AUTOVETTURE ALL'APERTO - Qualora fossero prestate le garanzie Eventi Socio Politici il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

MERCI PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo. In questo caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

EVENTI ATMOSFERICI - I danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 20.000 (ridotto a € 5.000 per i pannelli solari) per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; questa estensione è prestata con una franchigia di € 500 per sinistro.

Salvo quanto sopra, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESTENSIONE ALLAGAMENTO - Per ogni sinistro sarà applicata la franchigia di € 500, ed in nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 5.000 per ciascuna annualità assicurativa.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI - Con l'eccezione dei danni da Fenomeno elettrico, l'indennizzo sarà prestato con una franchigia di € 200 per sinistro e con il limite massimo di indennizzo per singolo pannello di € 700, qualunque ne sia il valore risultante a termini di perizia.

Per i danni da fenomeno elettrico l'indennizzo sarà invece pagato con una franchigia di € 100 e con il massimo di € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo.

L'indennizzo per le perdite degli incentivi dal GRNT e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore sarà liquidato con una franchigia di € 200. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo di assicurazione importo superiore a € 5.000.

GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a € 15.000.

GRANDINE SU VEICOLI ALL'APERTO - Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;

- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;

- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto di € 250. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

SOVRACCARICO NEVE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 1.500; l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - ACQUA CONDOTTA E GELO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 300 e con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

Per i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana, qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a € 5.000 per singolo sinistro e a € 10.000 per anno assicurativo.

INDENNITA' PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività. L'indennizzo verrà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni per sinistro ed anno assicurativo.

FENOMENO ELETTRICO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MERCI IN REFRIGERAZIONE - La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

La Società rimborsa inoltre, con un massimo del 10% della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

RICORSO TERZI - L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

LIMITI DI INDENNIZZO - CONTENUTO - Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per :

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi o oggetti d'arte.

ESCLUSIONI E RIVALSE

AUTOVETTURE ALL'APERTO - La Società non risponde dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA - Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche". Tale disposto non si applica alla Condizione aggiuntiva FENELE - Fenomeno elettrico, se resa operante.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI- Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) a impianti fotovoltaici e solari
- h) da imbrattamento a muri esterni e, più in generale, superfici esterne

EVENTI ATMOSFERICI—Salvo quanto previsto dalle Condizioni di polizza, sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

Sono inoltre esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

1. intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
2. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
4. fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
5. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
6. cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
8. valanghe, slavine, gelo, neve;

subiti da:

9. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
10. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere,
11. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
12. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

13. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;

14. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

15. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine;

16. impianti fotovoltaici e solari.

SOVRACCARICO NEVE - Sono esclusi i danni:

a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

FUORIUSCITA LIQUIDI – ACQUA CONDOTTA E GELO - Sono esclusi i danni :

- da usura, corrosione, o difetto di materiali;

- da umidità, stillicidio;

- da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;

- a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;

- da rottura di condutture interrate;

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;

- causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni, ferme le esclusioni di cui sopra, la Società non indennizza:

1. i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

2. i danni da gelo.

ESTENSIONE ALLAGAMENTO - La Società non indennizza i danni:

a) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

b) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;

e) causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;

f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

g) subiti da impianti e macchinari in genere.

FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Sono esclusi:

- i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;

- i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;

- danni da occlusione di impianti di irrigazione;

- le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

FUORIUSCITA LIQUIDI – SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE - Sono escluse le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura degli impianti di estinzione automatici a pioggia e relative alimentazioni.

INDENNITA' AGGIUNTIVA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;

- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

FENOMENO ELETTRICO - Sono esclusi i danni:

causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;

dovuti a:

- usura o manomissione o da carenza di manutenzione;
- verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

RICORSO TERZI- L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI – Per:

Eventi socio-politici;

Eventi atmosferici;

Grandine su fragili;

Fenomeni elettrici

Si applicano le esclusioni già previste dalle specifiche disposizioni in relazione ai singoli eventi suindicati.

Per le perdite degli incentivi dal GRNT e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti alla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile, la Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile causato da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- b) limitazioni dell'esercizio e da difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate, derivanti da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- c) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato dovuto a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- d) mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- e) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- f) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

g) penali o indennità o multe dovute a Terzi;

h) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- i) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- j) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

DANNI AL CONTENUTO - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

ONORARI DEL PERITO – entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa.

SOSTITUZIONE SERRATURE - in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 1.000.

SPESE SANITARIE - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000.

DANNI AI LOCALI E AI SERRAMENTI - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto. La somma assicurata per la presente Condizione, non potrà in ogni caso essere inferiore ad euro 2.000.

PORTAVALORI - Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000 per sinistro e anno assicurativo.

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI E FIERE- In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

MERCI PRESSO TERZI - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 5.000.

RAPINA COMMESSA SU CLIENTI - In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 300 per il denaro.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO - L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

COSE ALL'APERTO - In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

MEZZI DI CHIUSURA 24A - In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo FR.7, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

IMPIANTO DI ALLARME ANTI-INTRUSIONE - Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto del 20%

IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI - Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

SOMMA INTEGRATIVA RAPINA VALORI - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

SOMMA INTEGRATIVA PORTAVALORI - La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - L'indennizzo verrà limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute per la ripresa dell'attività e le spese che il cliente avrebbe sostenuto in assenza del sinistro.

DEROGA LIMITI PER DANNI AI LOCALI ED AI SERRAMENTI

La Società indennizza i danni ivi previsti fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

LIMITI DI INDENNIZZO - Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000, per singolo oggetto e per sinistro;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo bene e per sinistro;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto

INDENNIZZO PARZIALE - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

1. del 10% , se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento -argento -armi da fuoco-audiovisivi -cinematografico - cuoio e pelle -elettronica - farmaceutica -metalli rari -pellicce, stoffe e tessuti -strumenti ottici e scientifici -trasporti;
2. del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell' art. FR.7 purchè questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
3. del 20% , se il furto è stato commesso, con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere, dagli addetti (vedi art. FR.2);
4. del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e 1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
5. del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda assicurata.

COESISTENZA DI SCOPERTI - Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI - L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO - non è assicurato il "furto parziale".

COSE ALL'APERTO - non si applica ad autovetture, e veicoli in genere.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività

ESCLUSIONI - La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, per i locali contenenti le cose assicurate, qualora siano rimasti, per più di 45 giorni consecutivi, incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. FR.2;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra, anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati, salvo quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti di cui all'art. FR.3 punto 6) e 7)
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina	<p>i) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;</p> <p>j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione e custodia relativi all'attività assicurata.</p> <p>Furto e Rapina Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none">1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;2. smarrimento o misteriosa sparizione;3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;4. furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto od a portata di mano della stessa. <p>MEZZI DI CHIUSURA NON CONFORMI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.</p> <p>COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA - Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche"</p>
Elettronica	<p>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.</p> <p>GARANZIA ELETTRONICA - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100.</p> <p>SPESE DI SGOMBERO E TRASPORTO RESIDUI - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000.</p> <p>COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000.</p> <p>ONORARI DEL PERITO - fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000.</p> <p>MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON CONFORMI - In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. 4.3.1 lettera d), e purché questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%.</p> <p>SCOPERTO IN CASI PARTICOLARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:</p> <ol style="list-style-type: none">a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e 1898 c.c.- nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi. <p>COESISTENZA DI SCOPERTI - Se in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo</p> <p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE:</p> <p>A) SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO - Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione Elettronica con massimo di € 7.000.</p> <p>B) INDENNITA' AGGIUNTIVA - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000 .</p> <p>C) IMPIEGO MOBILE - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.</p> <p>Per la garanzia furto, la garanzia è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none">- con lo scoperto del 25% relativamente alle apparecchiature elettroniche lasciate all'interno di autoveicoli, al loro furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni, o di rapina, o di rapina o scippo; ai punti b), c), d), e);- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica relativamente a tutti gli altri danni assicurati..



Ci sono limiti di copertura?

Elektronika

ESCLUSIONI E RIVALSE

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA NON OPERANTI - Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ESCLUSIONI - La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
 - d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
 - e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
 - f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
 - g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
 - l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
 - m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
 - n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
 - o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati;
 - r) indiretti, salvo quanto previsto le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati e le spese e gli onorari del Perito;
 - s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
 - t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
 - u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 - v) causati da (o connessi a) virus informatici.
 - w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
- Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

Sono inoltre esclusi:

z) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;

y) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE -

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

COESISTENZA ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI E FURTO - Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante - , dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

A) SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO

Riacquisto supporti dati distrutti: Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista;

Duplicazione, riacquisto, ricompilazione programmi distrutti: Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo

B) INDENNITA' AGGIUNTIVA - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

C) IMPIEGO MOBILE - In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

RIVALSE

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Danni ai macchinari

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIA DANNI AI MACCHINARI - In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di fenomeno elettrico;
- b) di incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla sezione "Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni";
- c) di furto o tentativo di furto;
- d) causati dall'opera di demolizione;
- e) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci
- g) verificatisi in occasione di alluvioni ed inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, variazione della falda freatica, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad utilizzo improprio del macchinario ed ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc) o scondizionamento;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, ed a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- l) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- m) a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- n) a cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- o) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- p) subiti da motori in corrente continua con potenza superiori a 375 Kw, da impianti di cogenerazione od a biomassa, da turbine in genere;
- q) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi;



Ci sono limiti di copertura?

Danni ai macchinari

r) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

s) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

t) o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

u) a macchine operatrici a controllo numerico, elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti;

v) ai macchinari e le apparecchiature di proprietà di terzi che possano essere considerate merci e quelle che siano in custodia all'assicurato per riparazione o manutenzione;

w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Inoltre, sono escluse:

- le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

- le attrezzature ed apparecchiature, ed i macchinari già assicurati con polizza separata (es. polizza leasing).



Ci sono limiti di copertura?

Merci ed attrezzature trasportate	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>GARANZIA MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250.</p> <p>ESCLUSIONI E RIVALSE</p> <p>Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, non sono indennizzabili i danni :</p> <ul style="list-style-type: none">a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;e) a veicoli. <p>d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi"</p> <p>Per la garanzia Furto e rapina, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;b) ai veicoli;c) subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi;d) alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi"
Vetri, cristalli ed insegne	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>GARANZIA VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE - In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.</p> <p>ESCLUSIONI E RIVALSE</p> <p>ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti. <p>Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.</p> <p>RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO - Per addetto che abbia riportato una invalidità permanente, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 2.500 o € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto e la franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS.

FRANCHIGIA RCT - Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO - La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA' - Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Relativamente alle attività "imprese edili" la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI - La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE - La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

COMMITTENZA AUTO - Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

DANNI DA ACQUA PIOVANA - Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.000, con il limite di indennizzo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel dell'annualità assicurativa.

MANCATO ED INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA - Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500, e con il limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.

DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO - Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 500 per ogni sinistro. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza.

DANNI DA VIBRAZIONE - Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

DANNI DA FURTO - Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza.

LAVORO PRESSO TERZI:

DANNI DA INCENDIO - Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI - Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI - Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.

Relativamente alle attività "imprese edili" la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

ESTENSIONE RC PROGETTAZIONE - La garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo assoluto di € 3.500 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000 per annualità assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE D.M. 37/2008 - La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un massimo risarcimento per sinistro/anno assicurativo pari a quello riportato sulla scheda di polizza

RESPONSABILITA' CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un massimo risarcimento di € 100.000 per sinistro/anno per danni a cose o di € 250.000 per sinistro/anno per danni a persone. Relativamente alle attività "imprese edili" la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza per i danni a cose e con il limite di € 500.000 per i danni a persona.

POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE - Limitatamente ai danni a cose la copertura è prestata con il limite di indennizzo di € 75.000 per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500

MALATTIE PROFESSIONALI - Il massimale di € 500.000 per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

DANNI DA CIRCOLAZIONE - Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 750 e con il limite di indennizzo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

RC ATTIVITA' MEZZI SGOMBRANEVE - La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE, SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE - Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% per sinistro con il minimo di € 500 e comunque per un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi in una stessa annualità assicurativa.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA - Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite massimo di indennizzo di € 20.000, per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI - Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e fino a un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER IMPRESE EDILI:

- RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER LAVORI DI RIFINITURA, ABBELLIMENTO E DECORAZIONI

- RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE (D.M. 37/2008)

Le estensioni, di cui alla presente Condizione Aggiuntiva, sono prestate:

- per i danni a persona, con un limite di indennizzo pari a € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- per i danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 1.500 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e annualità assicurativa.

SCAVI E REINTERRI - La garanzia viene prestata per i danni a cose con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 1.500,00 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

DANNI AI VEICOLI IN PROVA/COLLAUDO

La garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di Lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro e che i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'officina assicurata.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento fissato in € 10.000 e con l'applicazione dello scoperto del 20% col minimo di € 500.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESTENSIONE TERRITORIALE:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione non comprende unicamente quelli non derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non opera per la navigazione in acque diverse da quelle interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "Committenza auto", l'assicurazione non vale per i danni avvenuti al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZE - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.e) gli addetti che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione "Distribuzione al dettaglio di generi alimentari (DISALI)" se resa operante;
- l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- n) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- o) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- p) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- r) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- s) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- t) derivanti da trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni per l'estrazione di altri minerali, perforazione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche;
- u) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- y) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE D.M. 37/2008 -

L'assicurazione non comprende i danni :

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività

RESPONSABILITA' CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente fabbricati;
- alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

POSTUMA PER OFFICINE MECCANICHE - Sono esclusi i danni:

- Alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- Da furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- Da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- Alle cose contenute nei veicoli;
- Derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati;

MALATTIE PROFESSIONALI - La garanzia non vale :

- 1) per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA (ESCLUSI I VEICOLI) – Sono esclusi i veicoli.

Inoltre sono esclusi:

- I danni alle cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;
- i danni da incendio, furto nonché quelli derivanti da guasti meccanici di macchinari.

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI - Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO – Sono esclusi i danni alle cose sulle quali sono installati insegne, luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni. Inoltre la garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

INFORTUNI SUBITI DAGLI ADDETTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – Sono escluse le malattie professionali.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO - Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.



Ci sono limiti di copertura?

ATTIVITA' COMPLEMENTARE ESTERNA - Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI – Sono esclusi i danni alle imbarcazioni, ai veicoli, a preziosi, a valori e denaro.

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI - Sono esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato. Inoltre non comprende i danneggiamenti subiti dalle stesse cose vendute, somministrate, o consegnate, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità.

COMMITTENZA AUTO - La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Inoltre non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti indicati nelle Condizioni di polizza (Art. RC.6).

AUTOVEICOLI IN CONSEGNA – Sono esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati

DANNI DA VIBRAZIONE - Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

ESTENSIONE RC PROGETTAZIONE - Sono esclusi i danni all'opera.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, SOPRAELEVAZIONE E DEMOLIZIONE EFFETTUATI IN FABBRICATI OCCUPATI - Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

DETTENZIONE E IMPIEGO DI ESPLOSIVI - Sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

DANNI AI VEICOLI IN PROVA/COLLAUDO

La garanzia non opera nel caso di veicolo incidentato sia già assicurato con propria polizza kasko e/o collisione.



Ci sono limiti di copertura?

Credito

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

FRANCHIGIA

L'importo dell'indennizzo verrà determinato al netto della franchigia assoluta il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

MODALITA' DI COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa è applicabile a condizione che il Cliente/Debitore abbia iniziato la propria attività da almeno un anno.

LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore all'85% della Somma Assicurata Credito, con il massimo importo, rispettivamente per sinistro e per annualità assicurativa, riportato sulla Scheda di copertura.

GARANZIA ACCESSORIA RIMBORSO SPESE DI RECUPERO CREDITO

La Società rimborsa le spese legali sostenute dall'Assicurato per il recupero del Credito entro il limite del 10% del valore della Somma Assicurata Credito.

ESCLUSIONI E RIVALSE

GARANZIA ACCESSORIA RIMBORSO SPESE DI RECUPERO CREDITO

La Società, rimborsa le spese legali sostenute dall'Assicurato per il recupero del Credito, con esclusione dell'I.V.A. o di altre eventuali imposte vigenti.

PERIODO MASSIMO DI COPERTURA

Ai fini dell'operatività della presente Sezione, le Fatture oggetto della garanzia non devono presentare dilazioni di pagamento superiori a 150 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dalle seguenti circostanze:

1. inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari italiane o estere applicabili al Contratto, incluse le disposizioni inerenti ai Cambi di valuta o alle licenze d'importazione o d'esportazione, fatto salvo il caso in cui tale inosservanza derivi da modifiche dell'ordinamento giuridico italiano o estero che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.

2. commissione di illecito, penale o amministrativo, ai sensi di qualsiasi legge, italiana o straniera, ivi inclusa la commissione di illeciti ai sensi del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche qualora si tratti di illecito commesso da terzi volto all'ottenimento dell'indennizzo di cui all'Assicurazione;

3. stato di guerra dichiarata e non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, ed, inoltre, eventi catastrofici di origine naturale nonché esplosioni o contaminazioni radioattive.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

4. gli importi indicati in Fattura relativi al risarcimento di danni (ivi compresi interessi di mora e/o penali eventualmente previste);

5. i Crediti relativi a Fatture emesse e/o beni spediti/consegnati:

I) a soggetti che siano, direttamente o indirettamente, controllati dall'Assicurato o che controllino, direttamente o indirettamente l'Assicurato, o che siano collegati con l'Assicurato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

II) per i quali il pagamento sia garantito da lettere di credito confermate, ovvero che prevedano pagamenti cash-against-documents (cad) o cash-on-delivery (cod), o in via anticipata in contanti o altra modalità equivalente;

III) per i quali non sia in vigore una copertura assicurativa.

La copertura assicurativa, infine, non opera, relativamente a:

6. Crediti relativi a Fatture:

I) il cui termine di pagamento sia scaduto tra il termine previsto per il pagamento del Premio (o rata di Premio) e l'effettivo pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile;

II) e/o a documenti di trasporto di beni spediti/consegnati emessi nei confronti di un Cliente/Debitore, (i) qualora nei confronti dello stesso vi siano importi che risultano, all'inizio del Periodo di Validità, scaduti da oltre 90 (novanta) giorni; (ii) dopo che, relativamente allo stesso, sia stata già inviata una Denuncia di Mancato Incasso.

III) e/o beni spediti/consegnati relativamente ai quali l'Assicurato, pur avendone diritto, non abbia incassato la quota parte dovuta in via anticipata;

7. Fatture emesse anteriormente al termine indicato nelle condizioni di polizza.

DIVIETO DI ASSICURAZIONE DELLO SCOPERTO

L'Assicurato si impegna a mantenere a proprio carico il suddetto restante 15%, ed a non cederlo, e non assicurarlo presso terzi e/o altrimenti garantirlo, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

In caso di violazione del predetto obbligo, l'assicurato dovrà restituire all'Assicuratore gli indennizzi ricevuti.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile prodotti

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DANNI DA INTERRUZIONE - Limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa

DANNI AL PRODOTTO FINITO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500 per sinistro.

DANNI DA MANCATO FREDDO - La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000 per sinistro.

LIMITI DI INDENNIZZO - Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

SCOPERTO - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura

ESCLUSIONI E RIVALSE

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Ambientale

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il Massimale indicato nella Sezione rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione di Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

SCOPERTO

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto, la cui entità ed importo minimo, sarà indicato sulla Scheda di copertura.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONE DAL NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

Risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni:

- a. causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c. causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi assicurati;
- d. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina;
- e. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
- g. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- i. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- j. relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi;
- l. i danni derivanti da operazioni di carico e scarico;
- m. i danni causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi o comunque in luogo diverso da quello di ubicazione dell'attività e riportata sulla Scheda di polizza.

Inoltre l'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte al Contraente/Assicurato.

Non costituiscono Interventi di Emergenza e di Ripristino gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico della Società.



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

MASSIMALE

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale Aggregato complessivo scelto tra le alternative previste, indicato nella Scheda di Polizza, a copertura di tutte le Perdite, ad eccezione delle Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy per le quali è previsto un massimale anch'esso indicato nella Scheda di Polizza, separato ed in aggiunta rispetto al Massimale Aggregato.

Per ciascuna delle garanzie ed estensioni di polizza è previsto un limite di indennizzo, entro il massimale aggregato scelto ed in funzione dello stesso, indicato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA

Per tutti i Danni, le Spese, le Multe ed i Costi, oneri e Sanzioni PCI, le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, le Perdite derivanti da Cyber-Estorsione e le Perdite da Interruzione di Attività e' prevista una franchigia per sinistro Per Servizi per la Gestione di una violazione della Privacy è prevista una franchigia indicata nella Scheda di Polizza, relativa a Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali;

Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, che comporti la fornitura di tali servizi.

-una franchigia relativa a Servizi di Notifica; Servizi di Call Center; Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di notifica.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

A.danni alle Persone o Danni alle Cose o agli animali;

B. danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malf funzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;

C.effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;

D.responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

1. con riferimento alla Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivante da Violazione dei Dati Personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;

2. all'oggetto della copertura di cui al punto 6 della garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy;

3. in relazione alla Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria derivante da plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee, (non si applica)per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o 4. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;

E.effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento previste dalla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1.Violazione dei Dati Personali;

2.Malf funzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3.Inosservanza di un obbligo di notifica; o richieste previste dalla garanzia Costi di istruttoria difesa in giudizio che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata.



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

- F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:
1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali (salvo quanto previsto dalla garanzia Costi e Spese PCI) o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);
 2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;
 3. illecita attività di telepromozione;
 4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopra menzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:
1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure
 2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza.
- H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.
- Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:
1. Violazione dei Dati Personali;
 2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;
 3. Inosservanza di un obbligo di notifica; ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi della garanzia Servizi per la Gestione di una violazione per la privacy, che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.
- J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta. Tale esclusione non si applicherà a:
- (i) spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;
 - (ii) richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.
- Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato. Resta inteso che: qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.
- In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

- K. Pretese connesse a:
1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;
 3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi
 - (i) da parte o per conto dell'Assicurato, o
 - (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;
 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato;
 5. nel caso delle ipotesi di cui al punto 2 della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;
- L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Costi di istruttoria - difesa in giudizio o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;
- M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dei punti 1, 2, 3 della Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy stipulati da un dipendente o un ex- dipendente dell'Assicurato;
- N. pretese connesse a:
1. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero
 2. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;
- O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi:
1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
 2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- P. con riferimento alle garanzie Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, Servizi per la gestione di una violazione della privacy e Costi di Istruttoria ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero
 3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato; restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;
- Q. reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

- R. reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti; S. pretese connesse a
- (i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza;
 - (ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuali;
 - (iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;
- T. direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;
- U. direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili checostituiscono o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.
- Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
- V. direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- X. danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:
- (i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;
 - (ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;
 - (iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;
 - (iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;
- fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.
- Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.
- Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni. Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CYBER ESTORSIONE

la copertura per un Pagamento dell'Estorsione non opera in relazione a qualsiasi Minaccia di Estorsione il cui autore sia comunque a conoscenza della presente copertura.

Danni relativi all'interruzione della propria attività

La copertura prevista dalla presente estensione di garanzia comincerà ad operare solo dopo il decorso del Periodo di Attesa indicato in Scheda di Polizza e la Società sarà tenuta a coprire solo l'ammontare della Perdita di Profitti subita nel corso del Periodo di Ripristino, dedotta la Franchigia applicabile.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

COPERTURA ESTESA – Per le vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurati, la prestazione opera con il limite di € 5.000,00 per sinistro

CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERLENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI – Sono esclusi i recuperi crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuati dal Contraente
La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;



Ci sono limiti di copertura?

Tutela legale	<p>d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;</p> <p>e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;</p> <p>f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 10.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"</p> <p>g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</p> <p>h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aeromobili;</p> <p>i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;</p> <p>j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività;</p> <p>k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;</p> <p>l) limitatamente al punto 10.2.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;</p> <p>m) per controversie relative all'affitto d'azienda;</p> <p>n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;</p> <p>o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;</p> <p>p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;</p> <p>q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;</p> <p>r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;</p> <p>s) vertenze nei confronti della Società.</p> <p>ESTENSIONE TERRITORIALE – L'assicurazione non è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.</p> <p>OPERATIVITA' DELLE GARANZIE - Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso</p>
Assistenza	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>INVIO IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento</p> <p>INVIO DI UN TECNICO TERMIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento.</p> <p>INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento</p> <p>INVIO DI UN FABBRO, INVIO DI UN FALEGNAME - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di € 350 (IVA inclusa) per singolo evento</p> <p>INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA - La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di € 350 (IVA inclusa).</p> <p>SERVIZIO DI VIGILANZA–Fino alla concorrenza massima di € 500 (IVA inclusa)</p> <p>RIENTRO ANTICIPATO - Fino alla concorrenza massima di € 350 (IVA inclusa)</p> <p>LIMITE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Ciascuna garanzia, sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none">- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);- suicidio e tentato suicidio;- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Catastrofali

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000

SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000

LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato fino al limite di indennizzo indicato e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura. In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore al limite di indennizzo la cui percentuale è riportata sulla Scheda di copertura.

CONTENUTO POSTO IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di € 100.000 complessivamente.

FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato e contenuto, e con il massimo di € 300.000 complessivo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

TERREMOTO: La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

ALLUVIONE: La Società non indennizza i danni:

1. causati da allagamento in genere, mareggiata, penetrazione di acqua marina, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
2. causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
3. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
4. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
5. a enti mobili all'aperto;
6. a fabbricati costruiti in aree golenali;
7. alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
8. a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
9. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
10. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
11. causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature (qualora non direttamente correlati all'evento), fuoriuscita di acqua da impianti, vasche, serbatoi e simili;
12. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

-Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Danni ai macchinari, Mercì ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

-Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Imprese Edili e Responsabilità Civile Prodotti

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

-Sezione Responsabilità Ambientale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

- A) In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza o direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo telematico saraassicurazioni@sara.telecompost.it o mediante raccomandata entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.).
- B) L'Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire all'Assicuratore la verifica delle cause del Sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole – sia pure senza specifica volontà - anche dopo la scadenza della Polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.).
- C) In ogni caso l'Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Cod. Civ., a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di Interventi di Emergenza o di Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, entro due (2) anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.

E' a carico dell'Assicurato – pena la non indennizzabilità del Sinistro – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo ed in particolare – data la regolamentazione temporale (Loss Occurrence) della presente garanzia – la riferibilità degli eventi da cui derivi il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, al periodo di vigenza della Polizza.

-Sezione Credito

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all' indennizzo, è tenuto a trasmettere per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società il Modulo di Denuncia di Mancato Incasso per ciascun Cliente/Debitore in relazione al quale si sia verificato uno degli Eventi Generatori di Sinistro, completo delle informazioni ivi richieste, dei documenti comprovanti il verificarsi dell'Evento generatore di Sinistro e di quegli altri documenti espressamente indicati nello stesso, entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato abbia avuto conoscenza del verificarsi di uno degli eventi generatori di sinistro.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non può esprimere parere positivo o negativo in merito ai concordati giudiziali/stragiudiziali proposti dal Cliente/Debitore, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'Assicurato, in caso di invio di Denuncia di Mancato Incasso, è tenuto a fornire l'analitico estratto conto del Cliente/Debitore insolvente comprovante la P.E acquisita nel rapporto a credito.

Resta inteso che SARA si riserva di verificare che risultino soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste nell'Assicurazione.

L'assicurato è esonerato dall'invio della Denuncia di Mancato Incasso limitatamente a quei Clienti/Debitori con esposizione di importi fino all'ammontare della franchigia indicata nella Scheda di Copertura restando a suo totale carico il rischio del mancato pagamento da parte dei Clienti/Debitori stessi.

Il sinistro si intende costituito e l'Assicurato matura il diritto all'indennizzo, dalla ricezione da parte della Società, oltre a quanto già previsto dalla presente Assicurazione, della seguente documentazione:

Nei casi di Fallimento e/o Amministrazione straordinaria, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società, prova dell'ammissione allo stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso;

Nei casi di ammissione alla procedura di Concordato preventivo, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società il decreto di omologa. In tale ipotesi la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto della quota concordataria, salvo eventuali integrazioni.

Negli altri casi, analoga documentazione volta al riconoscimento del credito.

La violazione di anche uno dei suindicati obblighi comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

-Sezione Data & Privacy Protection

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato:

deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:

- qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;
- qualsiasi Circo stanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.
- qualsiasi evento, reale o presunto, che possa generare una Perdite da Mancata Protezione dei Dati o una Perdita da Interruzione dell'Attività.

In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Mancata Protezione dei Dati il Contraente o l'Assicurato deve

1. redigere e sottoscrivere una dichiarazione, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, un calcolo dettagliato di qualsiasi Perdita da Mancata Protezione dei Dati, l'interesse dell'Assicurato e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della Perdita da Mancata Protezione dei Dati o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati;
2. predisporre – ad eventuale richiesta della Società – una stima giurata.

In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato deve fornire prova della Perdita da Interruzione dell'Attività. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di tali danni e costi, alla Società entro e non oltre i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di Polizza.

In caso di minaccia di estorsione

- a) Dovere di Riservatezza, l'Assicurato dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente Polizza per Perdite da Cyber-Estorsione coperte dalla Polizza sia mantenuta strettamente confidenziale.
- b) Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione.

Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento

-Sezione Tutela Legale

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifici o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>-Sezione Assistenza</p> <p>Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:</p> <ul style="list-style-type: none">-Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)-Fax: +39 02 66100944-Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando:<ul style="list-style-type: none">-le proprie generalità;-il numero di Polizza;-il tipo di Assistenza richiesto;-l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;-il recapito telefonico. <p>Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto.</p> <p>La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.</p> <p>Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <p>Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali: in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.</p> <p>Sezione Responsabilità Ambientale: In virtù del Servizio "Gestione Crisi" l'Assicurato ha diritto, in caso di Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, a richiedere l'intervento del Fornitore Pronto Intervento (Gruppo PER Numero verde 800.322.270) per l'effettuazione degli Interventi d'Emergenza, contattando il Numero Verde indicato e beneficiando di intervento in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati.</p> <p>Ha inoltre diritto ad avere il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente (Lifegate Consulting srl – Telefono +39 342.79.88.182, Email: gestione crisi@lifegate.com) per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per ridurre eventuali danni reputazionali conseguenti al Sinistro.</p> <p>Assistenza: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Service S.p.A.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile e Responsabilità Civile prodotti, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro:</p> <ul style="list-style-type: none">- trenta giorni per le garanzie Incendio ed altri danni ai beni, Furto, Cristalli, Elettronica, Danni ai macchinari, Merci ed attrezzature trasportate, Credito e Garanzie Catastrofali- sessanta giorni per le altre garanzie (ad eccezione della garanzia di Tutela Legale) dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---------------	--

Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, salvo quanto previsto per la Sezione Credito, per la quale vale quanto segue:</p> <p>Ferme restando tutte le previsioni di legge, l'assicuratore potrà risolvere l'Assicurazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta trasmessa all'assicurato, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'assicurato non abbia adempiuto agli obblighi presenti Condizioni di Assicurazione; vi sia stato un mancato pagamento del premio nei termini previsti nell'Assicurazione; vi siano state omissioni o dichiarazioni inesatte e/o reticenti in merito alla liquidazione dell'indennizzo e dei recuperi; vi sia stata violazione dell'obbligo di consentire i controlli ai sensi delle Condizioni di Polizza vi sia stata un'omissione di comunicazioni dovute ai sensi di legge o dell'Assicurazione, ovvero tali comunicazioni siano state non veritiere o incomplete. <p>Per effetto della risoluzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'Assicurato decade da ogni diritto all'indennizzo; L'Assicurato è tenuto alla restituzione degli eventuali indennizzi già percepiti e al rimborso dei costi sostenuti dall'Assicuratore in relazione all'Assicurazione. <p>Quanto previsto nel presente articolo ha efficacia anche qualora la causa di risoluzione venga rilevata successivamente allo scadere del Periodo di Validità.</p>
Diritto di ripensamento	<p>Se il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Chi vuole proteggere una piccola azienda o un'impresa artigianale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 143,55. Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 71,77.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione per le piccole e medie imprese

Dimensione Impresa

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA31AP **Edizione:** 11/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	5
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE CREDITO	8
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' AMBIENTALE	9
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION	10
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NC)	15
SEZIONE FURTO (FR)	17
Che cosa posso assicurare	17
Contro quali danni posso assicurarmi	17
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	21
ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (IN)	22
Che cosa posso assicurare	22
Contro quali danni posso assicurarmi	22
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	29
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	30
ELETRONICA (EL)	32
Che cosa posso assicurare	32
Contro quali danni posso assicurarmi	32
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	32
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	36
DANNI AI MACCHINARI (MA)	37
Che cosa posso assicurare	37
Contro quali danni posso assicurarmi	37
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	37
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	38
MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE (ME)	39
Che cosa posso assicurare	39
Contro quali danni posso assicurarmi	39
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	39
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	39
ASSICURAZIONE VETRI, CRISTALLI O ED INSEGNE (CR)	40
Che cosa posso assicurare	40
Contro quali danni posso assicurarmi	40
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	40
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	40
ASSICURAZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION (DPP)	41
Che cosa posso assicurare	41
Contro quali danni posso assicurarmi	41
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	42
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	47
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (RC)	48
Che cosa posso assicurare	48

Contro quali danni posso assicurarmi	48
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	53
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	55
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE IMPRESE EDILI (RCED)	57
Che cosa posso assicurare	57
Contro quali danni posso assicurarmi	57
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	63
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	66
ASSICURAZIONE CREDITO (CI)	67
Che cosa posso assicurare	67
Contro quali danni posso assicurarmi	67
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	67
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	69
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI (RP)	70
Che cosa posso assicurare	70
Contro quali danni posso assicurarmi	70
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	70
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	71
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' AMBIENTALE (RA)	72
Che cosa posso assicurare	72
Contro quali danni posso assicurarmi	72
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	72
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	74
SEZIONE TUTELA LEGALE (TL)	75
Che cosa posso assicurare	75
Contro quali danni posso assicurarmi	75
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	76
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	77
ASSISTENZA (AS)	78
Che cosa posso assicurare	78
Contro quali danni posso assicurarmi	78
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	79
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	80
GARANZIE CATASTROFALI (CS)	81
Che cosa posso assicurare	81
Contro quali danni posso assicurarmi	81
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	81
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	83
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	84

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Alluvione: Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Armadi di sicurezza e/o corazzati: Armadi che presentano le seguenti caratteristiche:

- parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3
- movimento di chiusura comandante catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o laterale
- peso minimo kg 100

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività presso terzi: le attività assicurate indicate nella scheda di polizza che l'assicurato svolge presso terze al di fuori di eventuali Siti assicurati.

Azienda: Attività economica artigianale o industriale, indicata sulla Scheda di Polizza organizzata al fine della produzione, trasformazione, manutenzione, riparazione o installazione di merci e prodotti.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Casseforti: Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione).

Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Claims Made: il regime temporale di una garanzia che vincola l'operatività della garanzia a pervenimento all'Assicurato di un reclamo o protesta durante la vigenza della copertura.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio - Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- **Merchi:** materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.
 - **Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliori apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
 - **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. **Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e tablet.**
 - **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
 - **Oggetti d'arte, Valori, Preziosi:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa:
Oggetti d'arte: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;
Valori: denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore;
Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.
- Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.** Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a termini di polizza.

Danno all'Ambiente: il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'Art.304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs.15/2006.

Danno alle Cose: pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, **i beni materiali non includono i dati elettronici.**

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica;

Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Impresa capogruppo (o società madre): impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

Impresa collegata: impresa collegata ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa.

Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
- Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Inondazione: vedasi Alluvione.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Loss Occurrence: il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Minaccia imminente: si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'Ambiente.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP)

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set informativo, modello SINP31AP, formato da:

- DIP Base Modello DIP31AP
- DIP Aggiuntivo Modello DIPA31AP
- Condizione di Assicurazione Mod. CA31AP, e scheda di copertura SC31AP.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Prodotto difettoso:

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

- a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
- c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Produttore: ai sensi del presente contratto per Produttore si intende:

- il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente,
- il produttore della materia prima, nonché per i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia tutela legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla Sezione R.C. Prodotti: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato; relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Danno Ambientale, l'evento dal quale deriva il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche e manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi

Società: Sara Assicurazioni spa.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5, 20159 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tube interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antiscalfatura: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE CREDITO

Cliente/Debitore: il soggetto, che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Assicurato, ai sensi del Contratto, degli importi indicati nelle Fatture e che presenta le seguenti caratteristiche:

- (a) non sia una pubblica amministrazione;
- (b) svolga attività di impresa.

Contratto: Il contratto commerciale tra il Cliente/Debitore e l'Assicurato, avente ad oggetto fornitura di beni e/o prestazione di servizi, relativamente al quale vengono emesse le fatture.

Credito: Qualsiasi somma dovuta dal Cliente/Debitore all'Assicurato come risultante dalle Fatture.

Denuncia di Mancato Incasso: Comunicazione con cui l'Assicurato rende noto alla Società il verificarsi di uno o più Evento Generatore di Sinistro.

Evento Generatore di Sinistro: Uno dei seguenti eventi elencati purché si sia verificato all'interno del periodo di validità della polizza:

- Decreto ingiuntivo non opposto;
- Dichiarazione di fallimento;
- Ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- Ammissione ad amministrazione straordinaria;
- Liquidazione coatta amministrativa;
- Altra procedura o accordo avente analoghi effetti o altre procedure equivalenti alle precedenti, all'estero, ove previste.

Fattura: Documento indicante gli importi (IVA inclusa ove presente) dovuti all'Assicurato per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, emesso nei confronti del Cliente/Debitore.

Massimo Indennizzo: L'importo massimo che la Società potrà essere tenuta a corrispondere all'Assicurato, rispettivamente per sinistro e per annualità assicurativa come indicato nella Scheda di copertura.

Modulo di Denuncia di Mancato Incasso (D.M.I.): Il modulo per la presentazione della Denuncia di Mancato Incasso ai fini della denuncia di un sinistro per la Sezione Credito.

Percentuale di Copertura: La percentuale di copertura assicurativa indicata nella Scheda di polizza, applicata all'importo assicurato per determinare l'ammontare dell'indennizzo.

Periodo di Validità: Periodo entro il quale è operante la copertura assicurativa.

Periodo Massimo di Copertura: Periodo massimo della dilazione di pagamento della Fattura, indicato nelle Condizioni di Assicurazione della Sezione Credito. Tale periodo decorre dall'ultimo giorno del mese di emissione della relativa Fattura ovvero dall'ultimo giorno del mese di emissione del documento di trasporto, nel caso di fornitura di beni, se emesso anteriormente alla relativa Fattura.

Positiva Esperienza: In relazione a ciascun Cliente/Debitore la situazione in cui l'Assicurato, nei 12 mesi immediatamente precedenti l'effettuazione delle vendite oggetto della presente Polizza:

- 1) non sia venuto a conoscenza di protesti a carico del Cliente/Debitore; e
- 2) abbia emesso almeno una Fattura; e
- 3) abbia incassato i relativi crediti non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza originariamente pattuita in Fattura.

Principio della Globalità: Principio che prevede che l'Assicurato non selezioni i rischi da sottoporre a copertura.

Rimessa Diretta: Modalità di pagamento della Fattura alla quale, ai fini della Polizza, viene convenzionalmente riconosciuta una dilazione di 90 (novanta) giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese della relativa emissione, salvo diversa indicazione presente nella medesima Fattura.

Rischio Assicurato: Il rischio di mancato pagamento del Credito causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli Eventi Generatori di Sinistro previsti dalla presente Assicurazione.

Somma Assicurata Credito: Per ciascuna D.M.I. presentata dall'Assicurato, a fronte dell'esposizione ivi indicata, l'importo effettivamente garantito dalla Società secondo le condizioni previste dalla presente Polizza.

Si precisa che ai fini della Sezione Credito, i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' AMBIENTALE

Acque: le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.

Agenti inquinanti: sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente.

Beni dell'Assicurato: beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata, compresi fabbricati, macchinari e merci;

Carico e Scarico: per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli;

Condizioni originarie: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all'Ambiente.

Evento Naturale Eccezionale: evento determinato da fattori naturali non antropici quali:

- sisma, alluvione, frana, maremoto, vento, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale,

- gli eventi eccezionali atmosferici per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche.

Impermeabilizzazione: trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di Agenti Inquinanti;

Interrato: elemento –serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna; per la tubazione, vedere anche la definizione di "Tubo interrato" riportata nel Glossario

Interventi di Emergenza: si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Danno all'Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze, tali misure comprendono la messa in sicurezza d'emergenza.

Interventi di Ripristino: si intende l'insieme degli Interventi di:

- Ripristino Primario e Riqualficazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali protetti,

- Ripristino Compensativo e Complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali protetti.

Perdita temporanea: i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di Acque, specie e habitat naturali protetti e/o dei Servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.

Periodo di vigenza della Polizza: il periodo di operatività della polizza decorrente dalla data di inizio della copertura fino a quello della sua cessazione per come risultante dalla Scheda di Polizza.

Principio di Precauzione: il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente.

Prove di tenuta: prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi Interrati, eseguite a cura di professionisti/società specializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite superiori a 0,5 l/h.

Ripristino Primario: ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un Danno all'Ambiente:

- alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni originarie;

- al Terreno, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l'ambiente, tali interventi comprendono anche la bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

Ripristino Compensativo: relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la Perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.

Ripristino Complementare: relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati.

Riqualficazione ambientale: ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità.

Rischi assicurati: quei Siti o Attività presso terzi per le quali è fornita copertura così come indicati in Polizza.

Risorse Naturali: le risorse naturali comprendono:

- Le Specie e gli habitat naturali protetti,

- Le Acque,

- Il Terreno,

- L'aria.

Servizi delle Risorse Naturali: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Siti assicurati: i siti o le aree perimetrate indicate in Polizza, sottoposte al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza.

Sostanze Pericolose: sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e s.m.i..

Specie e Habitat naturali protetti: le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Terreno: la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION

Accesso o Utilizzo Non Autorizzato: l'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Attività Pubblicitarie Assicurate: pubblicazione di Materiale Pubblicitario sul sito web dell'Assicurato.

Breach Manager: fornitore di servizi nominato da Sara Assicurazioni il cui compito è il coordinamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy.

Circostanza: qualsiasi evento che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento.

Codice Maligno: virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Controllo: controllo societario esercitato ai sensi del primo e del secondo comma dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Danni: importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione. Il termine Danni comprende inoltre le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo a titolo di equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento da parte dei consumatori a seguito di provvedimento giudiziale ovvero di una transazione di un Procedimento; **non comprenderà invece i pagamenti in favore di enti di beneficenza o no-profit ovvero la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento coperto agli articoli DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, articolo DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy e articolo DPP.2.4 - Costi di istruttoria.**

Il termine Danni non comprende:

1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per arricchimento senza causa o indebito oggettivo da parte di un Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica, inclusi provvedimenti di inibitoria.
2. rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge applicabile;
5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato;
6. risarcimento per i danni determinati contrattualmente per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di determinazione dei danni;
7. sanzioni, penali, costi o altri importi del cui pagamento un Assicurato sia responsabile in virtù di un Merchant Services Agreement;
8. ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcun diritto nei confronti dell'Assicurato.

Danno alla Persona: lesione fisica, malattia, infermità o morte di una persona, comprese le lesioni dell'integrità psichica che ne derivino.

Dati Personali:

1. informazioni mediche o sanitarie relative a soggetto(i) / persona(e) fisica(che);
2. informazioni relative a soggetto(i)/persona(e) fisica(che) qualificabili, in qualsiasi Nazione, come dati personali ai sensi della relativa normativa volta alla tutela di tali informazioni;
3. le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad una persona fisica:
 - (a) il numero di identificazione incluso il numero la patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - (b) i recapiti telefonici non pubblicati;
 - (c) i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.

Quando tali informazioni siano relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale. **Si ritengono escluse le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti in documentazione amministrativa.**

Denial of Service Attack (DoSA): attacco con il quale l'autore dello stesso intenda esaurire la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Divulgazione Non Autorizzata: la divulgazione a terzi (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di soggetti parte del Gruppo di Controllo.

Evento di Pubbliche Relazioni: la pubblicazione o la imminente pubblicazione su carta stampata o la diffusione a mezzo radio, televisione o sito web internet liberamente accessibile di una Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Polizza.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società: venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente).

Fornitore di Servizi (provider): qualunque service provider terzo che fornisce servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Gruppo di Controllo: l'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il dirigente degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager dell'Assicurato ed ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.

Informazioni Societarie di Terzi: segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente Polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuta a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono i Dati Personali.

Legge sulla Notifica della Violazione: legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello nazionale, federale, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione ai soggetti ai cui Dati Personali abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente possano aver avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy: legge o normativa Italiana – ed in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea – ed in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (“General Data Protection Regulation”), ed ogni altro atto normativo relativo alla disciplina ed all'attuazione della tutela dei dati personali e la privacy in qualsivoglia giurisdizione – legge o normativa straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza di Dati Personali.

Massimale Aggregato: l'obbligazione massima della Società per sinistro e per periodo assicurativo, così come indicato nella Scheda di Polizza. **Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al Massimale Aggregato** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo si intendono per periodo assicurativo.

Materiale Pubblicitario: ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche; pubblicità, video, contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room **con esclusione dei computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.**

Merchant Services Agreement: accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente di carte di credito/debito, o società di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'Assicurato di accettare pagamenti e/o versamenti attraverso carte di credito, carte di debito, prepagate o altre tipologie di carte.

Minaccia di Estorsione: minaccia di una violazione della Sicurezza Informatica diretta a:

1. alterare, distruggere, danneggiare, cancellare o corrompere qualsiasi Patrimonio Informatico;
2. non consentire l'accesso ai Sistemi Informatici o ad un Patrimonio Informatico, compresi un Denial of Service Attack o la crittografia di un Patrimonio Informatico ed il trattenimento della chiave di decifratura per tale Patrimonio Informatico;
3. commettere un furto o utilizzare impropriamente un Patrimonio Informatico sui Sistemi Informatici attraverso un accesso esterno;
4. introdurre un Codice Maligno all'interno dei Sistemi Informatici o ai computer e sistemi di terzi dai Sistemi Informatici;
5. interrompere o sospendere i Sistemi Informatici;

salvo che il Pagamento per l'Estorsione venga ricevuto da o per conto dell'Assicurato.

Molteplici Minacce di Estorsione connesse o continuate saranno considerate ai sensi di questa Polizza come un'unica Minaccia di Estorsione e si considereranno avvenute nel momento in cui si è verificata la prima Minaccia di Estorsione.

Multa: ogni ammenda, multa o sanzione pecuniaria pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione.

In ogni caso, il termine Multa **non include:**

- (a) **costi per riparare o migliorare i Sistemi Informatici;**
- (b) **costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;**
- (c) **costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;**
- (d) **i costi per proteggere la riservatezza l'integrità e / o la sicurezza dei Dati Personali dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad un procedimento o indagine amministrativa o giudiziaria.**

Parte Correlata: l'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, amministratori, direttori, dirigenti, soci, partners o persona fisica che agiscano come collaboratori indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informatico: software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back-up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

PCI Data Security Standards: gli standard tempo per tempo applicabili adottati dal Payment Card Industry Standards Council o da qualsiasi ente rappresentativo dei principali emittenti di carte di credito e/o di pagamento che vi succeda o che svolga le medesime attività.

Perdita: Danni, le Spese, le Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy, le Multe.

Politica Privacy: Documento Programmatico per la Sicurezza adottato dall'Assicurato in ottemperanza all'Art. 34 del Decreto Legislativo N. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche o al Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso a Dati Personali.

Procedimento: qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente – ovvero da un analogo ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento - derivante dall'uso o dal sospetto uso improprio di Dati Personali o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di Dati Personali, ma non include qualsiasi richiesta o azione che interessi l'intera industria, e non sia relativa ad una sola impresa e le azioni, indagini, richieste o i controlli formali riguardanti una violazione dolosa (accertata dalle Autorità competenti) della Legge sulla Privacy.

Questionario: modulo/i di proposta, inclusi i relativi allegati, e tutte le altre informazioni e i materiali inviati o specificamente citati alla Società da o per conto dell'Assicurato in relazione alla sottoscrizione della presente Polizza o delle precedenti polizze di cui la presente sia un rinnovo.

Richiesta di Risarcimento:

1. una richiesta scritta ricevuta da un Assicurato per il pagamento di somme di denaro, obbligo di fare o per l'applicazione di un rimedio in forma specifica, ivi inclusi la presentazione di una domanda giudiziale, l'avvio di un contenzioso, l'avvio di un procedimento amministrativo ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione alla sola copertura fornita ai sensi dell'art. Articolo DPP.2.4 - Costi di istruttoria, l'avvio di un Procedimento nei confronti di un Assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale Richiesta di Risarcimento descritta al punto 1 di cui sopra;

- con rispetto solamente alla copertura prevista dall'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy alla voce Violazione dati personali, una richiesta ricevuta dall'Assicurato di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto nel medesimo articolo i sensi della legge sulla Notifica della violazione.

Eventuali Richieste di Risarcimento derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da Violazioni della Sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di Sicurezza Informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente Polizza, come una singola Richiesta di Risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli Assicurati coinvolti nella Richiesta di Risarcimento.

Tali Richieste di Risarcimento s'intenderanno presentate alla data di presentazione della prima Richiesta di Risarcimento.

Servizi di Call Center: la messa a disposizione di un call center per rispondere alle chiamate nel corso dell'ordinario orario lavorativo, per un periodo di massimo 90 (novanta) giorni immediatamente successivi alla notifica (o per un periodo maggiore se imposto dalla legislazione applicabile) di un incidente per il quale la notifica è prevista ai sensi dell'articolo DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3. Tale notifica conterrà un numero verde di telefono gratuito che connetta al call center durante l'ordinario orario lavorativo. Il personale del call center risponderà alle domande circa l'incidente che saranno rivolte dai Soggetti Titolari e forniranno le informazioni previste dalla legislazione applicabile.

I Servizi di Call Center saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società. **I Servizi di Call Center includono fino ad un numero massimo di 10.000 (diecimila) telefonate.**

Servizi di Esperti Informatici: i costi per:

- la nomina di un esperto di sicurezza informatica che
 - determini l'esistenza e la causa di una effettiva o sospetta violazione dei dati elettronici che comporti per l'Assicurato l'obbligo di adempiere ad una Legge sulla Notifica della Violazione e
 - determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
- la nomina di un PCI Forensic Investigator che sia approvato ai sensi dei PCI Security Standards Council indicato dall'Assicurato al fine di adempiere al Merchant Services Agreement per verificare l'esistenza e l'estensione di una effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito/debito, e, a discrezione della Società, qualora l'esperto di cui al precedente punto 1 non sia stato nominato, la nomina di un esperto di sicurezza informatica che fornisca assistenza in relazione alle investigazioni condotte dal PCI Forensic Investigator;
- la nomina di un esperto di sicurezza informatica - **fino ad un ammontare pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ammontare che è parte e non in aggiunta al sottolimito di copertura indicato nella Scheda di Polizza** - al fine di dimostrare la capacità dell'Assicurato di evitare una futura violazione informatica dei dati così come e nella misura in cui ciò sia previsto da un Merchant Services Agreement.

I Servizi di Esperti Informatici sono prestati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi di Notifica:

- notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti nel territorio italiano;
- notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti al di fuori del territorio italiano, a condizione che tale notifica sia ragionevolmente necessaria.

La notifica a mezzo email potrà essere effettuata in luogo della lettera racc.ta a/r laddove ragionevole, praticabile e permessa ai sensi dell'applicabile Legge sulla Notifica della Violazione. I Servizi di Notifica saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione: il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata tra i prodotti e servizi offerti ai Soggetti Titolari, effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società. L'offerta del servizio sarà indicata nella comunicazione prevista ai sensi dell'articolo DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 5.

Servizi Legali: le spese sostenute per la nomina di un legale che:

- individui le azioni che l'Assicurato dovrà intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un (effettivo o sospetto) furto o perdita o di una Divulgazione Non Autorizzata (effettiva o ragionevolmente sospettata) di Dati Personali;
- individui le azioni che l'Assicurato dovrà intraprendere al fine di affrontare un (effettivo o sospetto) furto o perdita o una Divulgazione Non Autorizzata (effettiva o ragionevolmente sospettata) di Dati Personali;
- fornisca consulenza all'Assicurato per individuare le azioni da compiere per rispondere ai requisiti regolatori e normativi previsti dal sistema di carte di credito, in caso di effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito che sono richiesti dall'istituto di credito dell'Assicurato ai sensi del Merchant Services Agreement; tale fattispecie non include gli onorari legali incorsi in qualsivoglia effettiva - o anche soltanto minacciata - azione legale, arbitrale o procedimento di mediazione, o qualsivoglia consulenza legale con riferimento a Costi, oneri e Sanzioni PCI.

I Servizi Legali saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy: le spese ed i costi di cui all'articolo DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy.

Sicurezza Informatica: si intendono i software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, l'attacco ad un Sistema Informatico attraverso un Codice Maligno ovvero la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

La Sicurezza Informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai Sistemi Informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Soltanto in riferimento agli articoli DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, articolo DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy e articolo DPP.2.4 - Costi di istruttoria, con il termine Sicurezza Informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Organizzazione Assicurata ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, un'infezione dei Sistemi Informatici a causa di un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

Sistemi Informatici: computer e relativi dispositivi d'input e output, inclusi computer portatili aziendali, telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back-up che siano:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, **in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;**

Sistemi Informatici di Terzi: sistemi informatici che:

1. non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati;
2. non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi.

I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back-up.

Società Controllata: ogni società di persone o capitali, ente, organizzazione, joint venture, o qualsiasi altra tipologia di entità giuridica ai sensi della normativa di qualsivoglia giurisdizione, di cui il Contraente detenga il Controllo, se il Contraente:

1. deteneva il Controllo su tale organizzazione alla data di sottoscrizione della presente Polizza ovvero tale organizzazione era un assicurato ai sensi di una polizza emessa dalla Società di cui la presente Polizza rappresenta un rinnovo;
2. acquisisce il Controllo successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, purché i ricavi dell'organizzazione acquisita non superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del Contraente con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Polizza;
3. acquisisce il Controllo successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, posto che, se i ricavi dell'organizzazione acquisita superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del Contraente, con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Polizza a condizione che la Società accetti di includerla in copertura a termini e condizioni da concordarsi.

Soggetti Titolari: le persone fisiche alle quali delle essere inviata (o almeno tentata) una notifica ai sensi dell'articolo DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3 ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione.

Spese:

1. tutte le spese ragionevoli e necessarie sostenute per resistere alle Richieste di Risarcimento come previsto dall'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile, ivi comprese le spese richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo SXDPP.2 - Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento della sezione Sezione "Data & Privacy Protection - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri".
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa, dalla contestazione e dall'impugnazione di una Richiesta di Risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una Richiesta di Risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto dalla Società;
3. il costo per la costituzione di cauzioni o fondi di garanzia per impugnare o ottenere provvedimenti giudiziari per il rilascio di beni di proprietà dell'Assicurato per il corretto adempimento di obbligazioni, qualora richiesto in merito a qualsivoglia Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati.

Le Spese non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una Richiesta di Risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una Richiesta di Risarcimento notificata ai sensi della presente Polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi: i seguenti costi, **approvati preventivamente dalla Società secondo propria discrezione** e che sono strettamente diretti a mitigare il danno alla reputazione dell'Assicurato o i Danni coperti dalla presente Polizza che siano direttamente derivanti da un incidente descritto all'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2 o da un Evento di Pubbliche Relazioni:

- A. costi sopportati per consulenti in pubbliche relazioni o gestione della crisi;
- B. costi – **sino ad un ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) - per acquisti su canali media o per stampa o invio di materiale diretto ad informare i terzi circa un avvenuto incidente;**
- C. in caso di incidenti o eventi i cui servizi di notifica non sono ricompresi negli articoli DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy della presente Polizza, i costi per provvedere alla notifica – via email o via lettera racc.ta a/r – ai clienti dell'Assicurato laddove tali notifiche non siano imposte dalla legislazione applicabile (c.d. notifica volontaria), ivi inclusa la clientela non coinvolta nel detto evento o incidente;
- D. costi per provvedere ad avvisi pubblici richiesti dalle pubbliche autorità in connessione alle violazioni sulla sicurezza;
- E. ogni altro costo approvato in anticipo dalla Società.

Spese per un esperto informatico: le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Terzo: qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, dal Contraente e dall'Assicuratore.

Valuta Digitale: valuta che:

- necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento;
- viene archiviata e trasferita in formato elettronico;
- opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.

Violazione della Sicurezza:

1. l'Accesso o Utilizzo Non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'Accesso o Utilizzo Non Autorizzato derivante dal furto di una password da un Sistema Informatico o da un Assicurato;
2. un Denial of Service Attack nei confronti dei Sistemi Informatici o Sistemi Informatici di Terzi;
3. il danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica dovranno essere considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.
Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NC)

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i. un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii. per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii. per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi ii. e iii. il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C. La Sezione "Data & Privacy Protection" (DPP) - se resa operante -, opera a secondo rischio, cioè solo in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato. La presente Polizza opera a primo rischio solo in caso di coesistenza di altre polizze, a secondo rischio, stipulate dopo la presente polizza o in assenza di altre coperture.

Qualora la copertura offerta dalla presente sezione risultasse a primo rischio, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Limitatamente alla Sezione "Responsabilità Ambientale (RA)" - se resa operante - qualora per i fatti oggetto di copertura con la suddetta Sezione risultino operanti altre garanzie prestate da altri assicuratori in favore dell'Assicurato, anche in ragione della eventuale natura *Claims Made* di dette coperture, la presente Sezione opererà a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette Polizze.

NC.3 Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

NC.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio

della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.**

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.8 Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- i. invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- ii. invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

NC.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NC.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NC.12 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

NC.13 Difesa dall'inflazione - indicizzazione (non operante se risulta indicato ESCLUSO sulla Scheda di polizza)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita" (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Franchigie e minimi di scoperto non sono comunque soggetti ad indicizzazione.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nella Sezione Assistenza (se resa operante), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "costo della vita".

SEZIONE FURTO (FR)

Che cosa posso assicurare

FR.1 Che cosa si assicura

Si assicurano i danni da furto e rapina subiti dal Contenuto destinato all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli FR.6 e FR.7 mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) uso di chiavi false;
- 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato od a chi le detiene con il suo consenso; **tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;** con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno; in modo clandestino, purché **l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;** è compreso il furto commesso dagli addetti (**esclusi titolari e loro familiari**) a condizione che:
 - avvenga fuori dalle ore di lavoro;
 - l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
 - il furto sia stato commesso a locali chiusi.

E' inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate purché sia avvenuto con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **esclusivamente fra le ore 8 e le ore 20**, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso ed il furto avvenga con rottura dello stesso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'interno dei locali;

B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

C) Danni al Contenuto, compresi i danni da atti vandalici, cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione). Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

D) Altri danni indennizzabili: sono inoltre indennizzabili (nei limiti della somma assicurata per il Contenuto) i seguenti danni:

- a) Onorari del Perito: le spese di perizia **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- b) Ricostruzione archivi e documenti: le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'Azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa;**
- c) Sostituzione serrature: le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. **L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 1.000;**
- d) Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti incaricati del trasporto, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini dei successivi artt. FR.2 lett. B) e FR.3 punto 2). **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 1.000.**

FR.3 Condizioni sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, **nei limiti della somma assicurata**, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

1) Danni ai locali ed ai serramenti: la Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti, ai relativi fissi ed infissi, a gronde e pluviali ed agli impianti di allarme di pertinenza del fabbricato assicurato, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata per il Contenuto. La somma assicurata per la presente Condizione, non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 2.000.

2) Portavalori (Perdita di valori trasportati) La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'azienda ed inerenti l'attività dichiarata, durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

- 1 furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- 2 furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 3 rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- a) per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda,

- per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori od a clienti e viceversa;
- b) durante l'orario di lavoro tra le ore 7 e le ore 23;
 - c) per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
 - d) in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000 per sinistro e anno assicurativo.

3) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, **purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'art. FR.7 "Mezzi di protezione e chiusura". L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.**

4) Mercì presso terzi: L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, confezionamento, imballaggio, **purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'art. FR.7 "Mezzi di protezione e chiusura". In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 5.000.**

5) Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato: L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali dei clienti compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 300 per il denaro.**

6) Furto autovetture all'aperto.

Tale estensione è valida esclusivamente qualora l'attività dichiarata in polizza sia: Carrozzeria, Elettrauto, Gommista, Officina di riparazione.

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autovetture oggetto della lavorazione anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, **sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello.**

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni autovettura siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassetti chiusi a chiave.

Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso; non è quindi assicurato il "furto parziale".

Il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

7) Cose all'aperto

La garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci inerenti l'attività assicurata, anche se tali cose si trovano all'aperto, **purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.**

Tale disposto non si applica ad autovetture, e veicoli in genere.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

FR.4 Condizioni Complementari

Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - (MEZ24A)

A parziale deroga dell'art. FR.7 'Mezzi di protezione e chiusura', l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti all'articolo FR.7 prima derogato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

Impianto di allarme - (ALL)

Il fabbricato assicurato risulta essere protetto da un impianto di allarme come di seguito descritto:

C1) Impianto di allarme anti-intrusione

Impianto automatico di allarme antifurto, messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto del 20%, senza che il Contraente possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

C2) Impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n° 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- c) registratore di eventi (di controllo);
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto da Ditta specializzata, almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%. Il Contraente non potrà, a pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare tale scoperto da altri.

FR.5 Condizioni Aggiuntive

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento, si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, **per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.**

Qualora fosse operante la presente garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

Somma integrativa Rapina Valori - (INTRAP)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto dall'art. FR.8 lett. a), **esclusivamente in caso di Rapina di Valori.**

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Somma integrativa Portavalori - (INTPOR)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo, sia quello espresso in termini percentuali che in cifra fissa, previsto dall'art. FR.3 punto 2) -Portavalori.

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Indennità aggiuntiva - (INDENN)

La Società, a parziale deroga dell'art. FR.9 'Esclusioni' lettera i), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Contenuto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute per la ripresa dell'attività e le spese che il cliente avrebbe sostenuto in assenza del sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.

Valori in cassaforte - (VALCAS)

A deroga del limite di cui alla lettera a) dell'art. FR.8 'Limiti di indennizzo', si intendono assicurati, per un importo pari alla somma indicata alla corrispondente voce, i Valori custoditi in armadi di sicurezza e/o corazzati e casseforti (vedasi Glossario). **Tale garanzia si intende prestata a condizione che gli armadi di sicurezza e/o corazzati e le casseforti in cui sono custoditi i Valori, siano violati con scasso.**

Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti (DERSER)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo FR.3 - Condizioni sempre operanti, punto 1), la Società indennizza i danni ivi previsti **fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro ed anno assicurativo**, con abrogazione quindi del sottolimito del 10% indicato nel citato articolo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.6 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

FR.7 Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei

locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, od altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili); oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

FR.8 Limiti di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per :

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 € e superiore ad € 3.000;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000, per singolo oggetto e per sinistro;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo bene e per sinistro;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori Preziosi ed Oggetti d'arte.

FR.9 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, per i locali contenenti le cose assicurate, qualora siano rimasti, per più di 45 giorni consecutivi, incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'Art. FR.2;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra, anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati, salvo quanto previsto dalle Condizioni sempre operanti di cui all'art. FR.3 punto 6) e 7)
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione e custodia relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
2. smarrimento o misteriosa sparizione;
3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
4. furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati dalla persona incaricata del trasporto od a portata di mano della stessa.

FR.10 Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

1. del 10% , se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento -argento -armi da fuoco -audiovisivi -cinematografico - cuoio e pelle -elettronica -farmaceutica -metalli rari -pellicce, stoffe e tessuti -strumenti ottici e scientifici -trasporti;
2. del 20% , se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell' art. FR.7 purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
3. del 20% , se il furto è stato commesso, con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere, dagli addetti (vedi art. FR.2);
4. del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
5. del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda assicurata.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

FR.11 Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

FR.12 Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione “apparecchiature elettroniche” .

FR.13 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Furto e Rapina			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Danni al Contenuto cagionato dai ladri	10	200,00	Somma assicurata per il Contenuto
Onorari del perito			5% dell'indennizzo con il massimo 3.000 euro per sinistro e anno
Ricostruzione archivi e documenti			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno
Sostituzione serrature			1.000 euro
Spese sanitarie documentate a seguito di scippo o rapina			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 1.000 euro per sinistro e anno
Danni ai locali, ai serramenti, ai fissi ed infissi ed a gronde e pluviali			10% somma assicurata per il Contenuto, con il minimo 2.000 euro per sinistro
Portavalori			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 3.000 euro per sinistro e anno
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati	15		15% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 10.000 euro per sinistro e anno
Merci presso terzi	10		15% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 5.000 euro per sinistro e anno
Rapina commessa sui clienti dell'assicurato			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 2.000 euro per indumenti, effetti personali e preziosi e 300 euro per denaro per sinistro e anno
Furto autovetture all'aperto	20	500	50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo
Cose all'aperto	20	500	20% della Somma assicurata per Contenuto, con il massimo di euro 10.000 per sinistro ed anno
Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti			Fino a 5.000 euro per sinistro e anno
Indennità aggiuntiva			15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto
Valori e preziosi			10% somma assicurata per il Contenuto, con il minimo 1.500 euro ed il massimo 3.000 euro
Oggetti d'arte			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 5.000 euro per singolo oggetto e per sinistro
Cose particolari			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 5.000 euro per singolo bene e per sinistro
Cose contenute nelle dipendenze			20% somma assicurata per il Contenuto (Sono invece esclusi i valori, preziosi e oggetti d'arte)
Ipotesi di indennizzo parziale:			
Attività appartenente a particolari settori	10		
Furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi	20		
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20		
Aggravamento del rischio per presenza cantieri edili, impalcature e ponteggi	25		
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20		

ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (IN)

Che cosa posso assicurare

IN.1 Che cosa si assicura

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella scheda di polizza (e sempre che sia stato pagato il relativo premio):

- per Fabbricato e/o Contenuto i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dagli eventi indicati dal successivo art. IN.2.1.
- per la voce Ricorso Terzi, la garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. IN.2.1 Eventi assicurati.
- per la voce Fabbricato - Rischio Locativo, come meglio specificato alla 'Formulazione Garanzia - Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato (LOCATI)' di cui all'art. IN.2.2, la copertura assicurativa vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 Copertura assicurativa

IN.2.1 Eventi assicurati

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) **esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) **caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **onda sonora** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- f) **caduta di ascensori montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- g) **urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- h) **sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- i) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro.

Altre spese indennizzabili

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia danneggiato il Fabbricato e/o il Contenuto (se assicurati in polizza), **anche in eccedenza alle somme assicurate**:

- 1) Spese di demolizione e sgombero
Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 50.000**;
- 2) Spese di rimozione e ricollocamento
Le spese necessarie effettivamente sostenute, e documentate, resesi necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo**.
- 3) Perdita del canone di locazione
La perdita del canone di locazione, nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi e risulti inagibile a seguito di sinistro indennizzabile, per il periodo strettamente necessario al ripristino, **ma non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato**.
- 4) Onorario periti
Le spese di perizia e gli onorari del perito documentate ed effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile, **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa**.
- 5) Costi e/o oneri di concessione ed urbanizzazione
Le spese (**escluse multe, ammende e sanzioni**) di concessione e di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, a seguito di sinistro indennizzabile, e necessarie per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000 per sinistro**.
- 6) Spese di riprogettazione
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute e documentate, per progetti e/o documentazioni indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000 per sinistro**.
- 7) Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile, **con il massimo di € 1.000, per sinistro e per annualità assicurativa**.
- 8) Spese per il rifacimento di documenti personali (come ad esempio patenti di guida, carte di identità e passaporti) o di documenti relativi all'azienda, andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile, **con il massimo di € 1.000 per sinistro**.

Per le spese di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) 8), in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo complessivo superiore a € 10.000.

IN.2.2 Formulazione garanzie

Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato - (LOCATI)

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. IFCE.7 'Assicurazione parziale - regola proporzionale'.

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. **IFCE.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali della Sezione 'Cosa fare in caso di sinistro'.**

Contenuto a Primo Rischio Assoluto - (CONPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della Partita Contenuto, sia riportato 'Contenuto a Primo Rischio Assoluto', sia la partita Contenuto che la partita Contenuto in aumento, sono prestati nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tali partite, all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 'Assicurazione parziale - regola proporzionale'.

Condizione Speciale Mutuo - (MUTUO)

Qualora sulla Scheda di Polizza risulti indicata, la voce Fabbricato Formula Mutuo, a rettifica di quanto riportato all'art. IN.1, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti alle lettere a), b), c), d), e), j), di cui al precedente articolo IN.2.1 - 'Eventi assicurati'.

Condizioni sempre operanti

Cose all'aperto - (APERTO)

Relativamente agli eventi di cui all'art. IN.2.1 Eventi assicurati e purchè sia assicurata la partita Contenuto, la garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci anche se tali cose si trovano all'aperto, purchè nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.

In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 50.000.

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici.

Autovetture all'aperto - (AUTOUT)

Tale estensione è valida esclusivamente qualora l'attività dichiarata in polizza sia: Carrozzeria, Elettrauto, Gommista, Officina di riparazione, e purchè sia assicurata la partita Contenuto.

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli nuovi e/o usati anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello.

Qualora fossero prestate le garanzie Eventi Socio Politici **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.**

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici.

Merci presso terzi - (MERTER)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto,

l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando macchinari, merci e attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato), entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, confezionamento e imballaggio. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000

Partecipazioni a mostre e fiere - (MOSTRE)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto,

l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 300.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000.

Coesistenza Assicurazione Elettronica - (COEELE)

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione 'apparecchiature elettroniche'.**

Tale disposto non si applica alla Condizione aggiuntiva **FENELE - Fenomeno elettrico, se resa operante.**

Coesistenza azienda – abitazione dell'assicurato - (COEABI)

Se i locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituiscono porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata si deve intendere compresa in garanzia l'abitazione stessa, per cui la definizione di fabbricato e la somma assicurata alla partita Fabbricato (o Rischio Locativo) si devono intendere comprensive di tali locali.

Migliorie apportate dal locatario al fabbricato (MIGLIO)

Sono ricomprese nella voce 'Contenuto', anche tutte le migliorie apportate dall'Assicurato che riveste la qualità di locatario dell'immobile assicurato, (decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette, caldaie, impianti di condizionamento, impianti di allarme, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato) al Fabbricato, e che non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Colpa grave - (COLGRA)

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Buona fede - (BUOFED)

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. **Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti; e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Condizioni Aggiuntive

Eventi Socio-politici e dolosi - (EVESOC)

La Società a parziale deroga dell'art. IN.6 Esclusioni, lett. a) e b), indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio. Sono inoltre compresi i vandalismi subiti, in occasione di furto tentato o commesso, dal Fabbricato e dal Contenuto; limitatamente alla partita Contenuto, nel caso in cui operi anche la Sezione "FR - Furto e Rapina", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera b) della Sezione "FR - Furto e Rapina" limitatamente per la parte dei danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti nella suddetta Sezione.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; qualora la **durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni, l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.**

Sono compresi in garanzia, sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo, i danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso; in questo caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

Sono esclusi i danni :

- a) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **alle insegne;**
- c) **di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- d) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- e) **causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- f) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

Eventi atmosferici - (ATMOSF)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe, d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, posti nelle vicinanze.

Sono compresi:

- a) i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato purché avvenuti attraverso rotture, breccie o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;
- b) i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione, **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 20.000 (ridotto a € 5.000 per i pannelli solari) per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; questa estensione è prestata con una franchigia di € 500 per sinistro.**

Salvo quanto sopra espressamente previsto **sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.**

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

1. **intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;**
2. **rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
3. **formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;**
4. **fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;**
5. **mareggiate e penetrazione d'acqua marina;**
6. **cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;**
7. **umidità, stilibidio, trasudamento, infiltrazione;**
8. **valanghe, slavine, gelo, neve.**

subiti da:

9. **alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
10. **recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, tende in genere,**

11. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
12. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b) della presente Condizione Aggiuntiva;
13. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
14. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
15. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

Estensione allagamento (ALLAG)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della garanzia "Eventi atmosferici" risulti operante l'"Estensione Allagamento", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate (Fabbricato e/o Contenuto, a seconda delle partite rese operanti nel contratto) prodotti da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di:

1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causati da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;

2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

b) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;

e) causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;

f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

g) subiti da impianti in genere.

Per ogni sinistro sarà applicata la franchigia di € 500, ed in nessun caso la Società pagherà importo superiore a € 5.000 per ciascuna annualità assicurativa.

Vento e grandine su elementi fragili - (GRANDI)

La Società, a parziale deroga della Condizione Aggiuntiva "ATMOSF - Eventi atmosferici", punto 14 e 15, congiuntamente alla quale la presente condizione aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati a:

a) serramenti, vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato o abbattuto;

b) lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500.

In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a € 15.000.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per la presente condizione aggiuntiva, l'indennizzo a valore a nuovo si intende abrogato.

Grandine su veicoli all'aperto - (GRAVEI)

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli nuovi e/o usati anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, nonché a parziale deroga delle Condizioni aggiuntive "Eventi atmosferici" (ATMOSF) e "Vento e grandine su elementi fragili" (GRANDI), si assicurano anche i danni materiali direttamente causati da grandine subiti da tali autoveicoli.

Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;

- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;

- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto suindicato. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

Sovraccarico neve - (SOVNEV)

La Società a parziale deroga della Condizione aggiuntiva "ATMOSF - Eventi atmosferici", punto 8, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito del crollo totale o parziale del fabbricato direttamente

provocato dal peso della neve, ed a condizione che il fabbricato sia conforme alle norme vigenti all'epoca della costruzione, o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, in materia di **sovraccarico di neve**.

Ai fini dell'applicazione della presente Condizione aggiuntiva, per "crollo" si intende:

- il completo distacco o caduta di una porzione di fabbricato;
- la deformazione della struttura portante del fabbricato tale da compromettere la stabilità e determinando un'evidente pericolo di rovina; la semplice deformazione non avente caratteristiche di cui sopra, non rappresenta crollo.

Sono esclusi i danni :

- causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;**
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 1.000. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Fuoriuscita di liquidi - (ACQUA)

1) Acqua condotta e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi **a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti** idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni :

- **da usura, corrosione, o difetto di materiali;**
- **da umidità, stillicidio;**
- **da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;**
- **a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**
- **da rottura di condutture interrate;**

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da **gelo** sono **inoltre esclusi i danni:**

- **se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- **causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.**

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Per tale estensione, ferme le esclusioni di cui sopra, la Società non indennizza:

- i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
- i danni causati da gelo.**

Per la garanzia di cui al presente paragrafo ("Acqua condotta e gelo"), **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 300. In caso di rottura causata da gelo – comunque non operante per i suindicati impianti automatici di estinzione -, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo.**

2) Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato; **trabocco o rigurgito di fognature** di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi :

- **i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;**
- **i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;**
- **le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 300 e con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

3) Spese per ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi dei punti 1) e 2) che precedono, la Società indennizza le spese sostenute per:

- **riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;**
- **demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.**

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a € 5.000 per singolo sinistro ed a € 10.000 per annualità assicurativa.

La presente garanzia "Spese per ricerca e riparazione" è operante esclusivamente qualora sia assicurata la partita Fabbricato. Sono in ogni caso escluse le spese sostenute per la ricerca e riparazione del guasto o della rottura degli impianti di estinzione automatici a pioggia e relative alimentazioni.

Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio - (INDENN)

La Società, a parziale deroga dell'art.IN.6 "Esclusioni" lettera j), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione - e della Sezione "Garanzie Catastrofali" se resa operante -, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, a deroga di quanto previsto all'art. IFCE.9 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute per la ripresa dell'attività e le spese che il cliente avrebbe sostenuto in assenza del sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate;**

· difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.

Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)

La Società a parziale deroga dell'art. IN.6 "Esclusioni", lettera j), in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione - e della Sezione "Garanzie Catastrofali" se resa operante -, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura per ogni giorno lavorativo di inattività, purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

La Società non riconosce alcun indennizzo:

- per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni di chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata;
- per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti.

Impianti fotovoltaici - Pannelli solari (SOLAR)

A parziale deroga delle rispettive esclusioni, la Società indennizza, nei limiti della somma indicata sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico o ai pannelli solari, (comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione), di uso comune al servizio del fabbricato, collaudati e installati, pronti per l'uso cui sono destinati, causati dai seguenti eventi:

- Eventi socio-politici, a condizione che gli impianti, se posizionati a terra, siano ubicati in area completamente recintata;
- Eventi atmosferici;
- Grandine su fragili;
- Fenomeni elettrici, a condizione, per quest'ultimi eventi, che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione;

già disciplinati dalle rispettive disposizioni riportate nelle presenti Condizioni di Assicurazione e che si intendono integralmente richiamate (con esclusione delle franchigie ivi previste).

Il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

Con l'eccezione dei danni da Fenomeno elettrico, l'indennizzo sarà prestato con una franchigia di € 200 per sinistro e con il limite massimo di indennizzo per singolo pannello di € 700, qualunque ne sia il valore risultante a termini di perizia.

Per i danni da fenomeno elettrico l'indennizzo sarà invece pagato con una franchigia di € 100 e con il massimo di € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo.

La Società inoltre indennizza le perdite degli incentivi dal GRNT e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini della presente garanzia complementare, sempre che:

- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;

In questo caso, la Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Condizione Aggiuntiva, causato da:

- eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- limitazioni dell'esercizio e da difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate, derivanti da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato dovuto a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a Terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

L'indennizzo per le perdite degli incentivi dal GRNT e l'impossibilità di vendere l'energia al Gestore sarà liquidato con una franchigia di € 200. In nessun caso la Società pagherà per sinistro e per periodo di assicurazione importo superiore a € 5.000.

La presente Garanzia Aggiuntiva è prestata a primo rischio assoluto.

IN.3 Garanzie Complementari

(operanti solo se espressamente riportate sulla Scheda di polizza)

Fenomeno elettrico - (FENELE)

La Società, a parziale deroga dell'art.IN.6 lett. i) indennizza i danni materiali e diretti, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere.

Sono esclusi i danni:

causati a:

· lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce - diverse da laser ad uso medico e/o estetico-, valvole termoioniche ;

dovuti a:

- usura o manomissione o da carenza di manutenzione;
- verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.

Tale garanzia si intende operante anche in presenza della Sezione Elettronica.

Merci in refrigerazione - (REFRIG)

La Società, a parziale deroga dell'art.IN.6 lettera g), indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

a) mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo;

b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

purchè conseguenti a:

- eventi garantiti con la presente sezione;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, **con un massimo del 10% della somma assicurata.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Ricorso terzi - (RICTER)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. IN.2.1 Eventi assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento, si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Incendio Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento. Per la parte di somma assicurata con la presente partita, vengono prestate le stesse garanzie rese operanti per la partita Contenuto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.4 Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l' 80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

IN.5 Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze -Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto **deve essere espressamente dichiarata in polizza**.

E' tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- Infiammabili: contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- Merci speciali: per non più di 250 kg;
- Esplosivi: per non più di un 1 kg.

IN.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- da semplici bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio", ed all'art. IN.2.1 - "Altre spese indennizzabili";
- causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi.
- sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

IN.7 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

IN.8 Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per :

- Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 e superiore ad € 3.000;
- Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000, per singolo oggetto;
- Cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese di demolizione e sgombero			10% della somma assicurata, con il massimo 50.000 euro
Spese di rimozione e ricollocamento			10% dell'indennizzo
Perdita del canone di locazione			non oltre 6 mesi e fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato
Onorario periti			5% dell'indennizzo, con il massimo 3.000 euro per sinistro/annualità assicurativa
Costi e/o oneri di concessione ed urbanizzazione			5% dell'indennizzo, con il massimo 5.000 euro per sinistro
Spese di riprogettazione			5% dell'indennizzo, con il massimo 5.000 euro per sinistro
Spese di ricostruzione archivi, documenti, registri			1.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Spese di rifacimento di documenti personali			1.000 euro
Indennizzo complessivo per: Perdita del canone di locazione+Onorari dei periti+Oneri di urbanizzazione + Spese di riprogettazione +Spese di ricostruzione archivi+ Spese rifacimento documenti personali			10.000 euro per sinistro ed anno
Cose all'aperto	10	500	20% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 50.000 euro per sinistro e anno
Autovetture all'aperto (Limite per eventi socio-politici)	10	1.500	
Merci presso terzi	10	300	20% della Somma assicurata per Contenuto, con il massimo di euro 30.000 per sinistro ed anno
Partecipazioni a mostre e fiere	10	300	20% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo 30.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Contenuto - Valori e Preziosi			10% somma assicurata per il Contenuto, con il minimo 10.000 euro ed il massimo 3.000 euro
Contenuto - Oggetti d'arte			10% somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto
Contenuto - Cose particolari			10% somma assicurata per il Contenuto
Contenuto - dipendenze			20% somma assicurata per il Contenuto (Sono invece esclusi i valori, preziosi e oggetti d'arte)
Eventi socio-politici e dolosi	Vedasi Scheda di copertura		80% delle somma assicurata rispettivamente per Fabbricato e/o Contenuto
Eventi socio-politici e dolosi - danni causati ai serramenti		100	1.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Eventi atmosferici		Vedasi Scheda di copertura	
Eventi atmosferici - danni a installazioni esterne		500	10% somma assicurata. per il Fabbricato, con il massimo 20.000 euro (ridotto a 5.000 euro per i pannelli solari)
Vento e grandine su elementi fragili		500	15.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Grandine su veicoli all'aperto	10% min. 250 se senza rete anti grandine	250 se con rete anti-grandine	20% della somma assicurata per il Contenuto con un massimo di - 25.000 sinistro/anno se assente rete anti-grandine; - 50.000 sinistro/anno se presente rete anti-grandine - 1.500 per sinistro per singolo veicolo
Sovraccarico neve		1.000	50% delle somma assicurata rispettivamente per Fabbricato e/o Contenuto per anno
Acqua condotta e gelo		300	5.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature		300	10.000 euro per sinistro e annualità assicurativa

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese per ricerca e riparazione		200	5.000 euro per sinistro 10.000 euro annualità assicurativa
Indennità aggiuntiva		500	15% indennizzo liquidato per le partite Fabbricato+Contenuto+Fenomeno Elettrico+Merci in refrigerazione
Indennità giornaliera per interruzione di esercizio		3 giorni	90 giorni
Fenomeno elettrico		Vedasi Scheda di copertura	somma assicurata
Merci in refrigerazione	10%	250	somma assicurata
Ricorso terzi - danni da interruzioni di attività			10% del massimale assicurato
Grandine su veicoli all'aperto	10% min.250 se senza rete anti grandine	250 se con rete anti grandine	20% della somma assicurata per il Contenuto con un massimo di: - 25.000 sinistro/anno se assente rete anti-grandine; - 50.000 sinistro/anno se presente rete anti-grandine - 1.500 per sinistro per singolo veicolo

ELETTRONICA (EL)

Che cosa posso assicurare

EL.1 Cosa si assicura

Si assicurano esclusivamente le **Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicato in polizza.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e tablet.

Contro quali danni posso assicurarmi

EL.2 Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche di cui all'art. EL.1, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100.

Sono inoltre comprese:

- 1 Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata .
- 2 I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- 3 Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto alla Sezione 13 "Cosa fare in caso di sinistro" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL.3 Delimitazioni operatività della garanzia

EL.3.1 Caratteristiche del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, **sono indennizzabili a condizione che:**

- a) **il fabbricato, sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie (quali confezionamento, imballaggio, officina meccanica) dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;**
- b) **il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l' 80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.**

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, **sono indennizzabili a condizione che:**

- c) **i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.**
- d) **ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.**

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

EL.3.2 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste all'articolo EL.3.1 lettere c) e d), mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) uso di chiavi false;
- 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;

EL.4 Scoperti in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.3.1 lettera d), e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

EL.5 Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

EL.6 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

EL.7 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

EL.8 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto al punto EL.2;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce - diverse da laser ad uso medico e/o estetico -, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici;
- w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati

dall'Assicurato stesso;

- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;

x) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

EL.9 Forma di assicurazione

L'assicurazione Elettronica è prestata a Valore intero, salvo che non sia indicato diversamente sulla Scheda di copertura.

Le condizioni aggiuntive C) Impiego mobile e A) Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso, se rese operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

EL.10 Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante -, dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.

EL.11 Condizioni aggiuntive

(operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione Elettronica con massimo di € 7.000.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. EL.8 lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di € 5.000.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità

previste all'Art. EL.3.2;

- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
 - c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
 - d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
 - e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata :

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art EL.2, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

Elettronica a Primo Rischio Assoluto - (ELEPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della partita Elettronica, sia riportato "Elettronica a Primo Rischio Assoluto", la garanzia Elettronica, a deroga di quanto riportato all'art. EL.9, è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale della Sezione 'Cosa fare in caso di sinistro'.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Elettronica			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Per singola apparecchiatura	10	100	
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati			3.000 euro
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati			3.000 euro
Spese e onorari Perito			10% dell'indennizzo con il massimo di 3.000 euro
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	20		
Scoperti in casi particolari:			
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20		
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20		
Furto con aggravamento del rischio (cantieri edili, impalcature, ponteggi)	25		
Supporto dati e software	10	250	15% indennizzo liquidabile con il massimo 7.000 euro
Indennità aggiuntiva	20	500	10% della somma assicurata con il massimo 5.000 euro
Impiego mobile	20	500	15% della somma assicurata. con il massimo di 1.000 euro

DANNI AI MACCHINARI (MA)

Che cosa posso assicurare

MA.1 Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano i danni materiali e diretti a Macchinari, purchè posti all'interno del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata e funzionali alla suddetta attività, quali: macchine ed impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti e le relative parti ed opere murarie che siano il loro naturale completamento; si intendono compresi in garanzia: i serbatoi, vasche e silos non in muratura; impianti di forza, gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; impianti e mezzi di sollevamento, **con esclusione di ascensori, scale mobili e montacarichi**; impianti e macchine di pesa;

il tutto, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui sono destinati.

Contro quali danni posso assicurarmi

MA.2 Rischi assicurati

La Società, fino alla concorrenza della somma riportata sulla scheda di copertura, si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti ai beni indicati all'art. MA.1 dovuti a:

- rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- vizi o difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione. Questa copertura opera **a condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla data acquisto, o sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore**;
- errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- gelo, valanghe, ghiaccio
- mancata erogazione d'acqua o di energia.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MA.3 Delimitazioni operatività della garanzia

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, nè sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

MA.4 Esclusioni

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di fenomeno elettrico;
- b) di incendio ed altri eventi indennizzabili previsti dalla sezione "Assicurazione Incendio ed altri danni ai beni";
- c) di furto o tentativo di furto;
- d) causati dall'opera di demolizione;
- e) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci
- g) verificatisi in occasione di alluvioni ed inondazione, allagamento, impantamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, variazione della falda freatica, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i) dovuti ad utilizzo improprio del macchinario ed ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico in genere (meccanico, di lavoro, termico, elettrico, strutturale, ecc.) o scondizionamento;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, ed a nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti dei beni assicurati;
- k) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- l) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- m) a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;
- n) a cose per le quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- o) verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatesi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;

- p) subiti da motori in corrente continua con potenza superiori a 375 Kw, da impianti di cogenerazione od a biomassa, da turbine in genere;
- q) indiretti, quali profitti sperati, danni da mancato godimento od uso, od altri eventuali pregiudizi;
- r) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- s) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- t) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
- u) a macchine operatrici a controllo numerico, elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti;
- v) ai macchinari e le apparecchiature di proprietà di terzi che possano essere considerate merci e quelle che siano in custodia all'assicurato per riparazione o manutenzione;

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Inoltre, sono escluse:

- le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
- le attrezzature ed apparecchiature, ed i macchinari già assicurate con polizza separata (es. polizza leasing).

MA.5 Forma dell'assicurazione

La presente garanzia è prestata a Valore Intero

MA.6 Scoperto di garanzia

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

MA.7 Estensioni di garanzia:

Danni ai macchinari a PRA - (DANPRA)

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della partita Danni ai macchinari, sia riportato "Danni ai macchinari a Primo Rischio Assoluto", a deroga di quanto previsto all'art. MA.5 "Forma dell'assicurazione", la presente garanzia è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Estensione della copertura a macchine operatrici a controllo numerico e elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti - (CONNUM)

Se sulla Scheda di copertura risulta riportata la voce "Estensione alle macchine operatrici a controllo numerico", a deroga di quanto previsto all'art. MA.4 lettera u), devono intendersi garantite per la presente garanzia anche le macchine operatrici a controllo numerico e gli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione, a servizio di singole macchine od impianti.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Danni ai Macchinari			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	10	500	

MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE (ME)

Che cosa posso assicurare

ME.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, vale per i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti.

Contro quali danni posso assicurarmi

ME.2 Rischio assicurato

I beni di cui al precedente articolo ME.1 sono assicurati per i danni materiali e diretti a seguito di:

ME.2.1 Incendio ed altri danni ai beni: incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada.

ME.2.2 Furto o rapina: esclusivamente dalla ore 6 alle ore 22 durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi (e non telonati). Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. I danni devono essere perpetrati mediante infrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ME.3 Esclusioni

Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, non sono indennizzabili i danni :

- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- a veicoli.
- alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi";
- alle cose comunque trasportate, che non costituiscono per l'Assicurato oggetto di acquisto, produzione, riparazione, commercializzazione ed utilizzazione, e che sono da lui esclusivamente montate e/o installate.

Per la garanzia Furto e rapina, sono esclusi i danni :

- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;
- ai veicoli;
- subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- alle cose comunque trasportate, quando l'attività esercitata dall'Assicurato e dichiarata in polizza è "Trasporti e traslochi"

ME.4 Estensione territoriale

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ME.5 Scoperto di garanzia

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 250.

ME.6 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Merci ed Attrezzature Trasportate			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	20	250	

ASSICURAZIONE VETRI, CRISTALLI O ED INSEGNE (CR)

Che cosa posso assicurare

CR.1 Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano:

- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti della somma riportata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, alle cose assicurate indicate al precedente articolo.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- 2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- 3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

CR.4 Forma dell'assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Vetri Cristalli Insegne			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Lastre		100	4.000 euro per singola lastra

ASSICURAZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION (DPP)

Che cosa posso assicurare

DPP.1 Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie di cui alla presente Sezione, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati:

- tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento rientranti nelle fattispecie indicate al successivo articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy e DPP.2.2 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria.
- tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi da sostenere così come previsti dai successivi articoli DPP.2.3 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria e DPP.2.4 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy.

L'assicurazione, nei limiti di quanto sopra indicato, vale anche per la responsabilità personale degli Addetti nello svolgimento delle loro mansioni.

Contro quali danni posso assicurarmi

DPP.2 Garanzie prestate

Si intendono operanti le seguenti garanzie:

DPP.2.1 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

La Società in base alla presente sezione si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione ai Danni e Spese, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali
furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali e/oppure di Informazioni Societarie di Terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata Dati Personali, l'Assicurato sia legalmente responsabile;
2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica
uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti dal malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati dall'Assicurato al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica:
 - (a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o il danneggiamento del Patrimonio Informatico memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - (b) l'impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice Maligno (malicious code) da Sistemi Informatici a Sistemi Informatici di Terzi; oppure
 - (c) la partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of Service Attack (denial of service attack) nei confronti di un Sistema Informatico di Terzi;
3. Inosservanza di un obbligo di notifica
mancata comunicazione a terzi da parte dell'Assicurato di un evento descritto nel presente articolo ai punti 1 e 2 in violazione di un obbligo stabilito da una Legge sulla Notifica della Violazione;
4. Violazione della Politica Privacy
inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Politica Privacy che esplicitamente:
 - (a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di Dati Personali;
 - (b) richiede all'Assicurato, previo consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai relativi Dati Personali ovvero la correzione degli stessi in caso di loro incompletezza o imprecisione; ovvero
 - (c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di Dati Personali;purché nel momento in cui tali atti, errori od omissioni avvengono, l'Assicurato abbia adottato una Politica Privacy. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

DPP.2.2 Responsabilità per la l'attività multimediale e pubblicitaria

La Società in base alla presente Polizza si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantegli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

Rimane altresì inteso che si ritengono escluse dalla presente estensione i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; sono inoltre esclusi i costi o spese sostenuti dall'Assicurato o da terzi per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di Materiale Pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali Materiali Pubblicitari, informazioni, contenuti o media.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

DPP.2.3 Servizi per la gestione di una violazione della privacy

La Società in base alla presente Polizza si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, **per un valore eccedente la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) descritto al precedente articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy dovranno essere sempre richiesti alla Società e saranno svolti da Fornitori di servizi raccomandati dalla Società che l'Assicurato potrà selezionare di concerto con la Società.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Società al momento del Sinistro.

Per Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy si intendono:

1. Servizi di Esperti Informatici;
2. Servizi Legali;
3. Servizi di Notifica per provvedere alla:
 - (a) notifica ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
 - (b) notifica, a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale i loro Dati Personali sono stati oggetto di furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata tale da compromettere la sicurezza o la privacy dei predetti soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;
4. Servizi di Call Center;
5. Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione;
6. Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy non comprendono né i salari/stipendi né le spese generali che l'Assicurato dovesse sostenere per svolgere in proprio l'attività di Gestione di una Violazione della Privacy.

L'ammontare stabilito nella Scheda di Polizza costituisce il numero massimo di Soggetti Titolari a cui la notifica sarà inviata (o almeno tentata) per tutti gli incidenti o serie di incidenti da cui sorge l'obbligo di provvedere a Servizi di Notifica, Servizi di Call Center o Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che per incidenti che richiedano la notifica ad un numero di persone inferiore a quello indicato nella Franchigia, **resterà a carico dell'Assicurato ogni costo di notifica e dei relativi servizi**; nel caso in cui gli incidenti richiedano la notifica ad un numero di persone superiore a quello indicato nella Franchigia, la Franchigia stessa si intenderà nulla.

Qualora un incidente dovesse comportare notifiche ai sensi di Polizza, superiori ai limiti indicati nella Scheda di Polizza, tutte le notifiche in eccesso saranno effettuate dallo stesso fornitore di servizi che fornisce i Servizi di Notifica coperti dalla presente Polizza, ed **i relativi costi saranno suddivisi tra la Società e l'Assicurato pro quota**, sulla base del numero delle notifiche coperte – o meno – dal presente contratto assicurativo.

Qualora i costi per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy riguardino una Richiesta di Risarcimento di cui al punto 4. della definizione di "Richiesta di Risarcimento", tali costi saranno coperti esclusivamente ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy e non ai sensi del presente articolo o di qualsiasi altra clausola della presente sezione.

Il limite indicato nella Scheda di Polizza rappresenta il limite aggregato e cumulativo di copertura per tutti i Servizi di Esperti Informatici, Servizi Legali e Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

Il massimale per Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy è separato ed in aggiunta al Massimale Aggregato complessivo.

DPP.2.4 Costi di istruttoria

Tenere indenne l'Assicurato in relazione ai costi, **eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**, sostenuti dall'Assicurato **dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società**, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da un evento descritto nell'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1, 2, 3 o 4.

La presente estensione viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DPP.3 Requisiti

L'assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia adottato:

- una **Politica Privacy**;
- **adeguate misure di Sicurezza Informatica.**

DPP.4 Ambito e condizioni di operatività

L'Assicurazione vale esclusivamente per:

- a. **Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza;**
- b. **eventi assicurati scoperti per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciati dall'Assicurato durante il periodo di polizza.**

Rimane inteso che la presente Polizza fornisce solo la copertura per atti, incidenti o eventi che si verifichino nel periodo in cui il Contraente detiene il Controllo di tale organizzazione.

DPP.5 Esclusioni

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

- A. **danni alle Persone o Danni alle Cose;**
- B. **danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle**

- Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, punti 1, 2 o 3. presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgono dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;
- C. effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;
- D. responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
- a.1 con riferimento all'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy" punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;
- a.2 all'oggetto della copertura di cui all'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punto 6;
- a.3 in relazione all'articolo DPP.2.2 - "Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria", per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento previste dall'articolo nell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1, 2, 3 od articolo DPP.2.4 - "Costi di istruttoria" che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata;
- F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:
1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);
2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;
3. illecita attività di telepromozione;
4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;
- qualora qualsiasi delle sopramenzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:
1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure
2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza;
- H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza. Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1, 2, 3 ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi dell'articolo DPP.2.3 - "Servizi per la gestione di una violazione della privacy", che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.
- J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta.
- Tale esclusione non si applicherà a:
1. spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;
2. richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata. Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato.

Resta inteso che qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;

K. pretese connesse a:

1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;
3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi (i) da parte o per conto dell'Assicurato, o (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;
4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato;
5. nel caso delle ipotesi di cui all'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punto 2, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;

L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi dell'articolo DPP.2.4 - "Costi di istruttoria" o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dall'articolo DPP.2.3 - "Servizi per la gestione di una violazione della privacy", nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;

M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1, 2, o 3. stipulati da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;

N. pretese connesse a:

1. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero
2. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;

O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi: (1) perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; (2) il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; (3) il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

P. con riferimento agli articoli DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", DPP.2.3 - "Servizi per la gestione di una violazione della privacy" e DPP.2.4 - "Costi di istruttoria", ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero
3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato;
Tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;

Q. reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;

R. reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti;

- S. pretese connesse a (i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza; (ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuali; (iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;
- T. direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;
- U. direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.
 Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
- V. direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- X. danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:
 1. che assicuri o garantisca un determinato risultato;
 2. mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;
 3. mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;
 4. che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;
 fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.
- Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.
- Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni.

Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione:

- Data Aggregators (società che gestiscono, rielaborano e combinano dati);
- ISPs (fornitori ed operatori di servizi internet);
- Telecommunications (aziende che gestiscono reti di telecomunicazione, canali di comunicazione);
- Adult Websites (siti Web per adulti);
- Gaming Websites (siti Web di gioco);
- Casino Operations (operazioni da casino);
- Financial Services/Institutions (Istituti che offrono servizi di carattere finanziario quali istituti di credito, assicurazioni, società di investimento).
- Utilities (società che svolgono servizi pubblici legati alla telefonia, illuminazione elettrica o simili),
- Transportation (società che svolgono servizi pubblici legati alla viabilità e trasporti pubblici, o simili),
- Infrastructure Risks (rischi legati alle infrastrutture quali data center, server che offrono servizi di conservazione del dato).

DPP.6 Cessazione dell'assicurazione

Salvo quanto previsto all'Articolo NC.7 Recesso in caso di sinistro delle Norme Comuni a tutte le sezioni, ed indipendentemente dal momento in cui la Società ne sarà informata, **la presente copertura cesserà con effetto immediato nel caso di:**

- a) scioglimento della società o dell'associazione professionale;
- b) cessazione dell'Attività;
- c) ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato;
- d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
- e) messa in liquidazione anche volontaria della società;
- f) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
- g) perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- h) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento.

In tutti i casi predetti l'Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, **ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Polizza.**

DPP.7 Fusioni ed acquisizioni

Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consoli o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il **Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento.**

La copertura sarà garantita ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato ottenga il consenso scritto dalla Società alla variazione della copertura assicurativa ed effettui il versamento dell'eventuale premio addizionale.

DPP.8 Surroga - Rivalsa

Per ogni pagamento che la Società ha effettuato a termini di questo contratto, la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti.

L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la Franchigia. Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile verso gli addetti dell'Assicurato.

DPP.9 Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente un sinistro o una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad un Sinistro o una Richiesta di Risarcimento, esageri dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto della Società alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.

DPP.10 Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente nel territorio italiano.

DPP.11 Calcolo del premio

Il premio della garanzia è determinato sulla base del numero di addetti indicato in polizza.

Il premio della garanzia si intende quale premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il numero degli addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Qualora il numero degli addetti impiegati nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il numero degli addetti dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Nel caso in cui il numero di addetti effettivamente impiegato fosse differente dal dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi degli articoli NC.5 "Aggravamento del rischio" e NC.6 "Diminuzione del rischio".

Fermo il premio minimo di garanzia di cui al punto precedente.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli **per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.**

Sanzioni

- 1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10% , che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2).**
- 2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**
- 3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati. Fermo quanto previsto ai punti precedenti, qualora alla scadenza del periodo assicurativo il numero di addetti ecceda le 30 unità - numero di addetti che rende il rischio oggetto di valutazione da parte degli Uffici assuntivi - al termine dell'annualità assicurativa il premio di polizza sarà rideterminato e la Società si riserva di stabilire delle delimitazioni contrattuali in funzione della compilazione di apposito questionario.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Data & Privacy Protection			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Costi istruttoria	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Servizi per la gestione di una violazione della privacy, comprendente:			
servizi di esperti informatici , servizi legali, spese per pubbliche relazioni e gestione della crisi	-	Vedasi Scheda di copertura	-
servizi di notifica, servizi di call center, servizi di soluzione e mitigazione della violazione (N.ro notifiche individuali)	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato (RCFAB) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario dei fabbricati riportati sulla Scheda di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:

RCT - Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso**;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato

- Euro 5.000 per altri Addetti

Limitatamente alla garanzia e), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

RCFAB – Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende anche i danni i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati**. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

RC.3 Condizioni sempre operanti

Oltre a quanto riportato al precedente art. RC.2, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

Danni da interruzioni o sospensioni di attività - (INTATT)

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Azioni di rivalsa INPS - (RIVALS)

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione - (INNOOB)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Danni a mezzi sotto carico o scarico - (CARSCA)

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250 per ogni mezzo danneggiato.**

Responsabilità personale di tutti gli addetti - (RCADDE)

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.** Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Attività complementare esterna - (ESTERN)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono **comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria** di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

Danni a cose degli addetti - (COSADD)

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di imbarcazioni, veicoli, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. Sono in ogni caso esclusi i beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti - (STAGES)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".**

Estensioni diverse - (VARIE)

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che -qualora il servizio sia dato in appalto a terzi -l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclifurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Fornitori come terzi - (FORTER)

A parziale deroga dell'art. RC.5 lett. c) sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P.** L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a

qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Lavoro somministrato – Danni a terzi - (SOMTER)

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro somministrato. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche gli addetti **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P..**

Distribuzione al dettaglio di generi alimentari - (DISALI)

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. k) la garanzia è estesa al rischio dello smercio. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari venduti, somministrati o consegnati, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto qualora non di produzione dell'assicurato.**

La copertura è relativa ai danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, e provocati da cose vendute, somministrate, o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e/o riparazioni, nonché i danni da mancato uso o mancata disponibilità.

Il massimale per ogni sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Committenza auto - (COMAUT)

A parziale deroga dell'art. RC 7 lett. a), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. **La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati.**

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. RC.6 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

Autoveicoli in consegna - (AUTCON)

Limitatamente alle seguenti attività dichiarate in polizza:

Autorimesse pubbliche Carrozzerie

Elettrauto Gommisti

Officine di riparazione, a parziale deroga dell'art. RC.7 lett. h), l'assicurazione comprende i danni agli autoveicoli in consegna e custodia all'Assicurato, **restando tuttavia esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati.**

Partecipazione ad A.T.I. - (PARATI)

L'assicurazione si intende prestata anche per la partecipazione del Contraente e/o dell'Assicurato a:

1. associazioni temporanee di imprese (ATI) o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
2. Consorzi o Società Consortili
3. Società Cooperative
4. appalti in qualità di subappaltatore o coappaltatore

L'assicurazione comprende i danni a terzi derivante dalla partecipazione alle attività di cui sopra, comprese anche morte e lesioni personali ex Art. 583 CP subite da altri partecipanti alle attività di cui sopra.

Laddove le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative o le ditte di cui al punto 4) fossero assicurate con la Società, i massimali e i limiti di indennizzo previsti dalla presente Polizza non si intendono cumulabili con quelli delle altre polizze.

Le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative e le ditte di cui al punto 4) non sono considerate terze.

Danni da acqua piovana - (ACQPIO)

L'assicurazione comprende i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, a condizione che l'Assicurato impresa non abbia ommesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione. **Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.000, con il limite di indennizzo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.**

Mancato ed insufficiente servizio vigilanza - (VIGILA)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata od insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, anche in luoghi aperti al pubblico, relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari con i lavori di costruzione e/o manutenzione e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizi.**

Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500, e con il limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Inquinamento accidentale - (INQACC)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. RC.7 lett. d) si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

La presente estensione deve intendersi non operante qualora sia stata resa attiva la garanzia di cui alla Sezione 'Responsabilità Ambientale (RA)'.

Inesatta interpretazione di norme I.N.A.I.L. - (INAIL)

Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e sarà in tal caso

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408790583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo

del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Copia per il Cliente

(da conservare insieme al Set Informativo)

inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Lavoro somministrato - Infortuni subiti dai lavoratori somministrati - (SOMINF)

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. RC.2 alla voce RCO – Assicurazione responsabilità civile verso prestatori. Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del c.c., a parziale deroga dell'art. RC.6 lett. c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro somministrato per gli infortuni subiti sul lavoro nel limite del massimale previsto per la RCO.

Copresenza garanzia RCT/RCO - (COPRCT)

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, **il limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.**

Coincidenza Proprietà del Fabbricato - Assicurato - (PROPR)

Qualora l'Assicurato sia anche proprietario dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. La garanzia comprende la responsabilità per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, anche in qualità di committente, del fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

RC.4 Condizioni Aggiuntive

Le seguenti condizioni aggiuntive si intendono operanti solo se riportate sulla Scheda di polizza.

Lavori presso terzi - (PRESSO)

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

1. Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. f), l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

2. Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. RC.7, lett. i) l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.

3. Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. l), la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa.

Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008 - (372008)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art. RC.7 lettera j) , la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge , nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. **L'assicurazione non comprende i danni:**

- **agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;**
- **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- **da interruzione o sospensione di attività.**

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità del presente contratto e comunque non antecedentemente ad un mese dalla data di effetto dello stesso e per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre il numero di anni dalla data di ultimazione dei lavori indicato sulla Scheda di copertura

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un massimo risarcimento per sinistro/anno assicurativo pari a quello riportato sulla Scheda di copertura.

Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - (POSGEN)

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. j) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;**
- **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**

- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza. La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con un massimo risarcimento di € 100.000 per sinistro/anno per danni a cose o di € 250.000 per sinistro/anno per danni a persone.

Postuma per officine meccaniche - (POSMEC)

A parziale deroga dell'art. RC.7 lett. j), qualora l'assicurato effettui lavori di riparazione come previsto dalla legge 122/1992, la garanzia è estesa ai danni subiti e/o causati a terzi compresi i committenti dai veicoli a motore riparati, revisionati, o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile per legge.

La garanzia, subordinata al possesso ed al mantenimento dell'abilitazione prevista dalla legge stessa, è prestata per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro 12 mesi dall'intervento e siano relativi a prestazioni, eseguite durante la validità del contratto, per le quali esista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno.

Sono esclusi i danni:

- Alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
- Da furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento degli impianti antifurto;
 - Da mancato uso o disponibilità del veicolo;
 - Alle cose contenute nei veicoli;
 - Derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati;

Limitatamente ai danni a cose la copertura è prestata con il limite di indennizzo di € 75.000 per sinistro e per annualità assicurativa e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500.

Postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008 in caso di cessazione o decesso dell'assicurato - (POSDEC)

In caso di cessazione volontaria dell'attività o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 24 mesi successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'50% dell'ultima annualità di premio. **Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nei 12 mesi.

Cessione di lavoro a terzi - (CESSIO)

Premesso che l'Assicurato cede ad aziende terze, parte dei lavori inerenti l'attività dichiarata in polizza – in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto – è assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Malattie professionali - (MALPRO)

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. con l'esclusione di silicosi, asbestosi e di ogni altra malattia dovuta all'amianto. **L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale di € 500.000 per sinistro, rappresenta comunque la massima esposizione della Società:**

- a. per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b. per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b. dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Infurtuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti - (INFAPP)

Sono considerati terzi, anche per gli infurtuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice penale.

Danni da circolazione - (CIRCOLA)

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto sia negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. **Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Copia per il Cliente
(da conservare insieme al Set Informativo)

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408790583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

o intestatario al P.R.A. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 750 euro, e con il limite di indennizzo di € 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di una stessa annualità assicurativa.

RC Attività mezzi sgombraneve - (NEVE)

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, **sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività, esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.**

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate - (MOVIME)

A parziale deroga dell'art. RC.7 lettera h), sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 20% per sinistro con minimo di € 500 e comunque per un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi in una stessa annualità assicurativa.**

Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) - (CUSTOD)

A parziale deroga dell'art. RC.7 h), la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite massimo di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - (LAVCOS)

A parziale deroga dell'art. dell'art. RC.7 lettera c) sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e fino a un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Danni ai veicoli in prova/collaud

A deroga delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina.

Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di Lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro e che i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'officina assicurata.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento fissato in € 10.000,00 e con l'applicazione dello scoperto del 20% col minimo di € 500,00.

La garanzia non opera nel caso di veicolo incidentato sia già assicurato con propria polizza kasko e/o collisione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "COMAUT - Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione Europea.

RC.6 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- e) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Fermo quanto sopra, **ai fini delle garanzie RCT – Responsabilità Civile Terzi e/o RCFAB - Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati, se rese operanti, sono considerati terzi limitatamente a morte e/o lesioni corporali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall' art. 583 del C.P.:**

- a) i titolari e prestatori d'opera di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i prestatori d'opera degli stessi;
- d) i loro titolari e prestatori d'opera di imprese che stiano partecipando insieme all'Assicurato a lavori relativi a medesimo appalto o agli stessi lavori.

RC.7 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione "Distribuzione al dettaglio di generi alimentari (DISALI)" se resa operante;
- l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei, a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- n) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- o) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- p) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- r) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- s) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- t) derivanti da trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni per l'estrazione di altri minerali, perforazione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche;
- u) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- y) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RC.8 Franchigia

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previsti nelle presenti condizioni.

RC.9 Variazione del numero degli addetti

Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione.

Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.5 - "Aggravamento del rischio".

Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:

- una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;

- due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto €	Limite di indennizzo
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) - Franchigia di garanzia		Franchigia € 2.500 - € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS	Massimale di polizza
Franchigia di garanzia (ferme franchigie e minimi di scoperti superiori previsti per le diverse garanzie/estensioni)		Vedasi Scheda di copertura	
Danni a mezzi sotto carico o scarico		250	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	€ 50.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni a cose degli addetti	10	250	€ 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo di € 25.000 per sinistro e annualità assicurativa
Inquinamento accidentale: RC Proprietà Fabbricato RCT/RCO	10	1.500	€ 50.000 vedasi scheda di polizza
Committenza auto		Pari al massimale assicurato con altre polizze, con il minimo di euro 2.580	
Copresenza garanzia RCT/RCO			In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie: massimale previsto per la garanzia RCT
Danni da acqua piovana	10	1.000	€ 150.000 per sinistro e annualità assicurativa
Mancato ed insufficiente servizio vigilanza	10	500	€ 100.000 per per sinistro e annualità assicurativa
Lavori presso terzi - Danni da incendio			€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Lavori presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori			€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Lavori presso terzi - Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei		1.500	€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione DM 37/2008	10	500	Vedasi Scheda di copertura
Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori	10	500	€ 100.000 per danni a cose € 250.000 per danni a persone per sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile postuma per officine meccaniche	10	500	€ 75.000 per sinistro e annualità assicurativa
Malattie professionali		2.500	€ 500.000 per più sinistri verificatisi anche in periodi assicurativi diversi
Danni da circolazione	10	750	€ 50.000 per sinistro e annualità assicurativa

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro €	Limite di indennizzo
Mezzi sgombraneve	10	500	€ 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi veicoli)	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni alle cose su cui si eseguono i lavori	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE EDILI (RCED)

Che cosa posso assicurare

RCED.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato (RCFAB) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario dei fabbricati riportati sulla Scheda di copertura.

RCED. 1.1 Attività assicurate

L'assicurazione è prestata per l'attività riportata nella Scheda di polizza e dettagliata come di seguito indicato, a seconda del gruppo di appartenenza.

Gruppo A - Lavori edili NO strutture portanti

- Lavori di isolamento termico, acustico ed antivibrazione;
- Lavori di intonacatura e stuccatura;
- Lavori di posa in opera, infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- Lavori di rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura;
- Lavori di posa in opera di articoli di arredo urbano;
- Sabbatura e attività simili per parete esterne di edifici;
- Lattoniere;
- Manutenzione del verde.

E' compreso il montaggio di cancelli, recinzioni e simili.

E' compresa l'installazione di impianti all'interno di edifici così come previsto dal DM 37/2008.

E' escluso il noleggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assicurate.

Gruppo B - Lavori edili SI Strutture portanti civili, pubbliche, private ed industriali

- Preparazione del cantiere edile e sistemazione terreno;
- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- Realizzazione di coperture (tetti, grondaie e pluviali);
- Altre attività di pulizia specializzata edifici, comprese smontaggio e montaggio di impalcature;
- Costruzione di piscine.

E' compreso il noleggio di ponteggi, macchine e attrezzature edili con operatore.

Sono comprese le attività del Gruppo A.

Gruppo C - Edilizia acrobatica

- Lavori di demolizione;
- Lavori di fondazione, inclusa l'infissione di pali, lavori di isolamento e impermeabilizzazione, deumidificazione di edifici, scavo di pozzi di aereazione, posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio e piegatura dell'acciaio effettuato in cantiere, smontaggio e montaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio), costruzione di camini e forni industriali;
- Lavori di accesso specializzato che richiedano abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate;
- Lavori sotterranei da parte di imprese specializzate.

E' compreso il noleggio di ponteggi, macchine e attrezzature edili con operatore.

Sono comprese le attività dei Gruppi A e B.

Contro quali danni posso assicurarmi

RCED.2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:

RCT - Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- b) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;

- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
c) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
d) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso**;
e) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- € 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato;
- € 5.000 per altri Addetti.

Limitatamente alla garanzia e), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

RCED.3 Condizioni sempre operanti

Oltre a quanto riportato al precedente art. RCED.2, si intendono operanti anche le seguenti garanzie.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività - (INTATT)

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500 nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Azioni di rivalsa INPS - (RIVALS)

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione - (INNOOB)

A parziale deroga dell'art. RCED.6 lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Danni a mezzi sotto carico o scarico - (CARSCA)

La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250 per ogni mezzo danneggiato.**

Responsabilità personale di tutti gli addetti - (RCADDE)

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.** Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Attività complementare esterna - (ESTERN)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono **comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria** di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973.

Danni a cose degli addetti - (COSADD)

L'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di imbarcazioni, veicoli, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di uno scoperto pari al 10% per sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Sono in ogni caso esclusi i beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti - (STAGES)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".**

Estensioni diverse - (VARIE)

La garanzia comprende i rischi derivanti:

dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, gli addetti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;

dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;

dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;

dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;

dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri addetti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;

dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;

dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;

dall'esistenza di una squadra antincendio;

dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;

dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti;

dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Lavoro somministrato – Danni a terzi - (SOMTER)

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro somministrato. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche gli addetti **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P..**

Lavoro somministrato - Infortuni subiti dai lavoratori somministrati - (SOMINF) - valida se sottoscritta la garanzia RCO

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera, esplica la propria efficacia anche nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato che esercitano la propria attività presso il Contraente/Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. RC.2 alla voce RCO – Assicurazione responsabilità civile verso prestatori. Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del c.c., a parziale deroga dell'art. RC.6 lett. c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro somministrato per gli infortuni subiti sul lavoro nel limite del massimale previsto per la RCO.

Committenza auto - (COMAUT)

A parziale deroga dell'art. RC.6 lett. a), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. **La garanzia non comprende i danni corporali subiti dai terzi trasportati.**

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. RCED.6 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di € 2.580 per ogni sinistro.

Partecipazione ad A.T.I. - (PARATI)

L'assicurazione si intende prestata anche per la partecipazione del Contraente e/o dell'Assicurato a:

associazioni temporanee di imprese (ATI) o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)

Consorzi o Società Consortili

Società Cooperative

appalti in qualità di subappaltatore o coappaltatore

L'assicurazione comprende i danni a terzi derivante dalla partecipazione alle attività di cui sopra, comprese anche morte e lesioni personali ex Art. 583 CP subite da altri partecipanti alle attività di cui sopra.

Laddove le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative o le ditte di cui al punto 4) fossero assicurate con la Società, i massimali e i limiti di indennizzo previsti dalla presente Polizza non si intendono cumulabili con quelli delle altre polizze.

Le ATI, le RTI, i Consorzi, le Società consortili e le Società Cooperative e le ditte di cui al punto 4) non sono considerate terze.

Danni da acqua piovana - (ACQPIO)

L'assicurazione comprende i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, a condizione che l'Assicurato impresa non abbia ommesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione. **Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.000, con il limite di indennizzo di € 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.**

Mancato ed insufficiente servizio vigilanza - (VIGILA)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancata od insufficiente vigilanza o segnaletica di ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, anche in luoghi aperti al pubblico, relativi a opere, macchine, macchinari, impianti, attrezzi, attrezzature o depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza o l'apposizione di segnaletica siano complementari con i lavori di costruzione e/o manutenzione e non riferiti unicamente a contratto limitato alla fornitura di tali servizi.**

Tale estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500, e con il limite di indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa.

Inquinamento accidentale - (INQACC)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. RCED.7 lett. d), si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente

polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

La presente estensione deve intendersi non operante qualora sia stata resa attiva la garanzia di cui alla Sezione 'Responsabilità Ambientale (RA)'.

Inesatta interpretazione di norme I.N.A.I.L. - (INAIL) - valida se sottoscritta la garanzia RCO

Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Copresenza garanzia RCT/RCO - (COPRCT)

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, **il limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.**

Coincidenza Proprietà del Fabbricato - Assicurato - (PROPR)

Qualora l'Assicurato sia anche proprietario dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. La garanzia comprende la responsabilità per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, anche in qualità di committente, all'edificio indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fognie, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Danni da cedimento o franamento del terreno - (FRANA)

La garanzia è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di € 500 per ogni sinistro.

Danni da vibrazione - (VIBRA)

La garanzia è estesa ai danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Danni da furto - (DANFUR)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per annualità assicurativa.

Lavori presso terzi - (PRESSO)

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

1) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art.RCED.7, lett. f), l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per annualità assicurativa.

2) Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. RCED.7, lett. i) l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per annualità assicurativa.

3) Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. RCED.7 lett. l), la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

L'operatività della garanzia è subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell'Assicurato delle mappe dei sottoservizi e alla preventiva esecuzione delle indagini georadar.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500 e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per annualità assicurativa.

Pluralità assicurati (PLURI)

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Estensione Rc Progettazione (RCPROG)

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'Assicurato e dai propri soci o addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera. Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di Committente. La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgono l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori. **La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per sinistro e per annualità assicurativa.**

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati (LAVRIS)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati **ad esclusione dei danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.** Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, **l'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 25% col minimo assoluto di € 3.500 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000 per ciascun annualità assicurativa.**

Detenzione ed impiego di esplosivi (ESPLO)

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi la garanzia, a parziale deroga dell'art. RCED.7 lettera v) delle Condizioni di Assicurazione, comprende il rischio ad essi relativo, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

Persone considerate terzi (TERZI)

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale:

- a) i titolari e i dipendenti di aziende diverse dall'Assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'Assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art.RCED.6 - Persone non considerate terzi.

L'assicurazione è altresì operante, limitatamente alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso ai sensi dell'art 2049 c.c., per i danni cagionati a terzi dalle persone di cui sopra, mentre esplicano la propria attività presso l'Assicurato. Ciò, comunque, entro i limiti ed il Massimale previsto per l'assicurazione Responsabilità Civile Terzi, il quale resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone. Resta inteso che tale garanzia è prestata in eccesso a eventuali coperture stipulate dalle predette persone.

RCED.4 Condizioni Aggiuntive

Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - (POSGEN)

A parziale deroga dell'art. RCED.7 lett. j) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;**
- **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- **da interruzione o sospensione di attività.**

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

La garanzia è prestata:

- **per i danni a persona, con un limite di indennizzo pari a € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa;**
 - **per i danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 500 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e annualità assicurativa.**
- indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa pari a € 20.000.**

Responsabilità civile postuma per Imprese Edili - (POSEDI)

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

1) Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni

A parziale deroga dell'art. RCED.7 lett. j), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura e abbellimento, di decorazione, soffittature, montaggio infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi.

Sono esclusi i danni:

- **resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;**
- **derivanti da normale assestamento;**
- **causati da vizio di impermeabilizzazione.**

2) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, purché l'Assicurato sia in

possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della legge stessa.

A parziale deroga dell'art. RCED.7 lett. j) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni :

agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

Per entrambe le estensioni di cui al punto 1) e 2) della presente Condizione Aggiuntiva, l'assicurazione è prestata esclusivamente per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

Ai fini dell'applicazione delle presenti estensioni di garanzia, per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui viene sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo.

Sono sempre esclusi i danni riconducibili ad errore di progettazione dei lavori stessi. Le estensioni, di cui alla presente Condizione Aggiuntiva, sono prestate:

- per i danni a persona, con un limite di indennizzo pari a € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- per i danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 1.500 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e annualità assicurativa.

Cessione di lavoro a terzi - (CESSIO)

Premesso che l'Assicurato cede ad aziende terze, parte dei lavori inerenti l'attività dichiarata in polizza – in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto – è assicurata la responsabilità che a titolo di committente ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Malattie professionali - (MALPRO)

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. con l'esclusione di silicosi, asbestosi e di ogni altra malattia dovuta all'amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di € 500.000 per sinistro, rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavori dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti - (INFAPP)

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice penale.

Danni da circolazione - (CIRCOLA)

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto sia negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata (spazi interni) sia all'esterno di tali spazi. **Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi negli spazi interni, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.**

Questa garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 750 per sinistro e con il limite di indennizzo di € 50.000 per uno o più sinistri e per annualità assicurativa.

RC Attività mezzi sgombraneve - (NEVE)

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, **semprechè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività, esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.**

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate - (MOVIME)

A parziale deroga dell'art. RCED.7 lettera h), sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa garanzia è prestata, con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 per sinistro e comunque con un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa.

Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) - (CUSTOD)

A parziale deroga dell'art. RCED.7 h), la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, **con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate**, se non diversamente specificato. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

Questa garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa pari a € 20.000.

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - (LAVCOS)

A parziale deroga dell'art. dell'art. RCED.7 lettera c) sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di € 500 e fino a un limite di indennizzo di € 20.000 per uno o più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa.

Scavi e reinterri - (SCAVI)

L'assicurazione è estesa ai danni che si dovessero verificare anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'opera al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata per i danni a cose con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per sinistro e con il limite di indennizzo riportato sulla scheda di polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RCED.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "COMAUT - Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nei territori dell'Unione Europea.

RCED.6 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine dell'Assicurato con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
- e) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Fermo quanto sopra, **ai fini delle garanzie RCT – Responsabilità Civile Terzi e/o RCFAB - Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati, se rese operanti, sono considerati terzi limitatamente a morte e/o lesioni corporali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) così come definite dall' art. 583 del C.P.:**

- a) i titolari e prestatori d'opera di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i prestatori d'opera degli stessi;
- d) i loro titolari e prestatori d'opera di imprese che stiano partecipando insieme all'Assicurato a lavori relativi al medesimo appalto o agli stessi lavori.

RCED.7 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, nonché l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento per come tutti definiti dalla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dagli addetti, borsisti, corsisti, stagisti, e tirocinanti della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione,

manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

n) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;

o) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);

p) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;

q) derivanti da prodotti geneticamente modificati;

r) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;

s) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;

t) derivanti da trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, servizi di supporto a sondaggi e trivellazioni per l'estrazione di altri minerali, perforazione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, esplorazione di giacimenti di petrolio e gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche;

u) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

• virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

• accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

• cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Ad integrazione di quanto sopra, l'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. (se resa operante) non comprende i danni:

v) da detenzione o impiego di esplosivi;

w) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

x) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;

y) derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso.

RCED.8 Franchigia

Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato previa detrazione dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia; restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore ivi eventualmente previste nelle presenti condizioni.

RCED.9 Variazione del numero degli addetti

Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione.

Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.5 - "Aggravamento del rischio".

Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:

- una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;

- due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.

**Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Sezione Responsabilità Civile Imprese Edili**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) - Franchigia di garanzia		Franchigia € 2.500 - € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzione e del tipo di addetto franchigia riportata sulla scheda di polizza per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS	Massimale di polizza
Franchigia di garanzia (ferme franchigie e minimi di scoperti superiori previsti per le diverse garanzie/estensioni)		Vedasi Scheda di copertura	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	vedasi scheda di polizza
Danni a mezzi sotto carico o scarico		250	Massimale di polizza
Danni a cose degli addetti	10	250	10.000 euro per ogni danneggiato, con il massimo di € 25.000 per sinistro e annualità assicurativa
Committenza auto		Pari al massimale assicurato con altre polizze, con il minimo di 2.580	
Danni da acqua piovana	10	1.000	€ 150.000 per sinistro e annualità assicurativa
Mancato ed insufficiente servizio di vigilanza	10	500	€ 100.000 per sinistro e annualità assicurativa
Inquinamento accidentale	10	1.500	vedasi Scheda di polizza
Copresenza garanzia RCT/RCO			In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie: massimale previsto per la garanzia RCT
Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500 per i danni ai fabbricati; 500 per danni alle altre cose;	vedasi scheda di polizza
Danni da vibrazione	20	2.500	vedasi scheda di polizza
Danni da furto	10	250	vedasi scheda di polizza
Lavori presso terzi - Danni da incendio			vedasi scheda di polizza
Lavori presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori			vedasi scheda di polizza
Lavori presso terzi - Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei		1.500	vedasi scheda di polizza
Estensione Rc Progettazione			30% del massimale RCT per sinistro e annualità assicurativa
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	25	3.500	€ 50.000 per sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori	10	500	per danni a cose vedasi scheda di polizza per danni a persone € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile Edili			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Responsabilità civile postuma per Imprese Edili - Responsabilità civile postuma per lavori di rifinitura, abbellimento e decorazioni	10 (danni a cose)	1.500 (danni a cose)	per danni a cose vedasi scheda di polizza; per danni a persone € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile postuma per Imprese Edili - Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione (DM 37/2008)	10 (danni a cose)	1.500 (danni a cose)	per danni a cose vedasi scheda di polizza; per danni a persone € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
Scavi e reinterri	10	1.500	vedasi scheda di polizza
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni da circolazione	10	750	€ 50.000 per sinistro e annualità assicurativa
Mezzi sgombraneve	10	500	€ 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
Malattie professionali		2.500	€ 500.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa
Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi veicoli)	20	500	€ 20.000 per sinistro e annualità assicurativa

ASSICURAZIONE CREDITO (CI)

Che cosa posso assicurare

CI.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione ha come oggetto la copertura assicurativa delle Fatture emesse dall'Assicurato, così come disciplinato dal successivo articolo CI.2.

Contro quali danni posso assicurarmi

CI.2 - Copertura Assicurativa

CI.2.1 – Rischi assicurati

L'Assicurazione ha come oggetto la copertura assicurativa delle Fatture emesse dall'Assicurato – **nel rispetto del Principio della Globalità e nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo articolo CI.7** - contro il rischio della perdita, totale o parziale, dei crediti commerciali per insolvenza di diritto dei Clienti/Debitori dell'Assicurato stesso oppure per mancato pagamento comprovato da un decreto ingiuntivo non opposto.

Le Fatture devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

- (i) **essere state emesse:**
 - a) nel corso del Periodo di Validità, salvo quanto indicato al successivo articolo CI.2.2;
 - b) nei confronti di Clienti/Debitori che abbiano sede legale in Italia e nel resto del mondo, ad esclusione dei Paesi non assicurabili elencati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione.
 - c) nei confronti di Clienti/Debitori per i quali sussista una Positiva Esperienza;
- (ii) **riportare la natura e la quantità delle merci e/o dei servizi prestati, le modalità di pagamento e le dilazioni concesse per periodi non superiori al Periodo Massimo di Copertura indicato al successivo articolo CI.2.2, ovvero mediante Rimessa Diretta.**

CI.2.2 - Periodo Massimo di Copertura

Ai fini dell'operatività della presente Sezione, **le Fatture oggetto della garanzia non devono presentare dilazioni di pagamento superiori a 150 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.**

A parziale deroga di quanto riportato all'articolo CI.2.1, punto (i), lettera a), la copertura si intende operante anche per le Fatture emesse dall'Assicurato fino a 150 giorni prima dell'inizio del primo Periodo di Validità.

CI.3 - Garanzia accessoria di Rimborso spese di recupero credito

La Società, a seguito della ricezione della documentazione attestante il diritto all'indennizzo, anche in caso di recupero integrale, rimborsa le spese legali sostenute dall'Assicurato per il recupero del Credito, **in proporzione tra parte assicurata e non**, al netto della percentuale a carico dell'Assicurato indicata all'articolo CI.7.2 e **con esclusione dell'I.V.A. o di altre eventuali imposte vigenti, entro il limite del 10% del valore della Somma Assicurata Credito.**

Ai fini dell'operatività della presente garanzia l'Assicurato:

- **dovrà seguire direttamente le procedure di recupero e dovrà tempestivamente intraprendere le opportune azioni;**
- **dovrà comunicare alla Società tutte le somme che abbia direttamente incassato, a qualsiasi titolo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal relativo incasso.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CI.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non copre le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, dalle seguenti circostanze:

1. **inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari italiane o estere applicabili al Contratto, incluse le disposizioni inerenti ai Cambi di valuta o alle licenze d'importazione o d'esportazione, fatto salvo il caso in cui tale inosservanza derivi da modifiche dell'ordinamento giuridico italiano o estero che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.**
2. **commissione di illecito, penale o amministrativo, ai sensi di qualsiasi legge, italiana o straniera, ivi inclusa la commissione di illeciti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, anche qualora si tratti di illecito commesso da terzi volto all'ottenimento dell'indennizzo di cui all'Assicurazione;**
3. **stato di guerra dichiarata e non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, ed, inoltre, eventi catastrofici di origine naturale nonché esplosioni o contaminazioni radioattive.**

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

4. **gli importi indicati in Fattura relativi al risarcimento di danni (ivi compresi interessi di mora e/o penali eventualmente previste);**
5. **i Crediti relativi a Fatture emesse e/o beni spediti/consegnati:**
 - I) **a soggetti che siano, direttamente o indirettamente, controllati dall'Assicurato o che controllino, direttamente o indirettamente l'Assicurato, o che siano collegati con l'Assicurato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;**
 - II) **per i quali il pagamento sia garantito da lettere di credito confermate, ovvero che prevedano pagamenti cash-against-documents (cad) o cash-on-delivery (cod), o in via anticipata in contanti o altra modalità equivalente;**
 - III) **per i quali non sia in vigore una copertura assicurativa.**

La copertura assicurativa, infine, non opera, relativamente a:

6. **Crediti relativi a Fatture:**
 - I) **il cui termine di pagamento sia scaduto tra il termine previsto per il pagamento del Premio (o rata di Premio) e l'effettivo pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile;**
 - II) **e/o a documenti di trasporto di beni spediti/consegnati emessi nei confronti di un Cliente/Debitore, (i) qualora nei confronti dello stesso vi siano importi che risultano, all'inizio del Periodo di Validità, scaduti da oltre 90 (novanta) giorni; (ii) dopo che, relativamente allo stesso, sia stata già inviata una Denuncia di Mancato Incasso.**
 - III) **e/o beni spediti/consegnati relativamente ai quali l'Assicurato, pur avendone diritto, non abbia incassato la quota parte dovuta in via anticipata;**

7. Fatture emesse anteriormente al termine di cui all'articolo Cl.2.1 punto (i), lettera a).

Cl.5 - Data fattura

Ai fini di quanto previsto dall'articolo Cl.2.1, punto (i), lettera a), farà fede:

- la data di emissione della fattura;
- ovvero la data di emissione del documento di trasporto, nel caso di fornitura di beni, se emesso anteriormente alla relativa fattura, purché seguito dall'emissione della relativa fattura entro e non oltre la fine del mese di spedizione della merce.

Cl.6 - Modalità di copertura assicurativa:

La copertura assicurativa si applica alle vendite effettuate verso ciascun Cliente/Debitore, avente Sede Legale in Italia e nel resto del mondo, ad esclusione dei Paesi non assicurabili elencati nelle allegate "Condizioni Speciali di Assicurazione" per il quale l'Assicurato, al momento della vendita, abbia maturato una Positiva Esperienza commerciale nel rapporto a credito.

La copertura assicurativa è applicabile a condizione che il Cliente/Debitore abbia iniziato la propria attività da almeno un anno, salvo che il Cliente/Debitore non sia ente/società frutto di trasformazione o fusione per incorporazione di aziende con cui l'Assicurato abbia già maturato in precedenza una Positiva Esperienza.

Cl.7 Determinazione dell'indennizzo

Cl.7.1 Franchigia

Previa verifica delle condizioni di indennizzabilità, l'importo dell'indennizzo verrà determinato al netto della franchigia assoluta il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

Cl.7.2 Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore alla percentuale riportata sulla scheda di copertura.

L'Assicurato si impegna a mantenere a proprio carico la parte restante, ed ad non cederla, e non assicurarla presso terzi e/o altrimenti garantirla, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

In caso di violazione del predetto obbligo, l'assicurato dovrà restituire all'Assicuratore gli indennizzi ricevuti.

Cl.8 - Sospensione dell'indennizzo in caso di controversie/contestazioni

La liquidazione dell'indennizzo, ove dovuto, resta sospesa in caso di controversie/contestazioni relative al Credito da parte del Cliente/Debitore.

La pratica rimarrà sospesa sino a che non sia intervenuto un giudicato da parte di un organo giurisdizionale o arbitrale favorevole all'Assicurato ed opponibile al Cliente/Debitore o al garante.

La Società, ha il diritto alla restituzione dell'intero o di parte dell'indennizzo corrisposto ove non dovuto sulla base delle risultanze della controversia.

Resta inteso che la Società non partecipa in ogni caso alle spese relative alle controversie tra l'Assicurato e il Cliente/Debitore.

Cl.9 - Recuperi successivi all'indennizzo

Gli incassi e/o i recuperi a qualsiasi titolo realizzati dall'Assicurato, inclusi i pagamenti ricevuti a fronte di Fatture non coperte dalla presente Assicurazione, successivamente all'indennizzo, verranno imputati per intero all'Assicurato.

L'Assicurato dovrà altresì restituire alla Società, entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza dell'inesistenza totale o parziale del diritto all'indennizzo, le somme corrisposte dalla Società e non dovute.

Qualora la somma tra l'importo indennizzato dalla Società e l'importo recuperato dall'Assicurato risultasse superiore all'esposizione di quest'ultimo nei confronti del debitore, l'Assicurato sarà tenuto a rimettere alla Società la parte eccedente tale esposizione.

Cl.10 - Obblighi Generali dell'Assicurato

Cl.10.1 - Obbligo di diligenza e di informativa

L'Assicurato deve condurre i propri affari con la medesima cura e diligenza che adotterebbe se i Crediti non fossero oggetto di copertura assicurativa.

L'Assicurato deve inoltre adottare ogni provvedimento che possa risultare utile, al fine di evitare e/o minimizzare le perdite, ivi inclusa la costante verifica e il controllo che tutti i diritti nei confronti del Cliente/Debitore siano debitamente preservati ed esercitati.

L'assicurato deve fornire all'assicuratore tutte le informazioni e la documentazione da quest'ultimo richieste.

Cl.10.2 - Divieto di ulteriori coperture assicurative

L'assicurato si impegna a non stipulare ulteriori polizze in relazione ai crediti assicurati ai sensi della presente Assicurazione.

Cl.10.3 - Diritto di ispezione e controllo

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società, l'Assicurato riconosce a quest'ultima la facoltà di controllare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate anche mediante verifiche da effettuarsi presso gli uffici dell'Assicurato stesso, mediante preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

Cl.11 - Premio Assicurativo

L'incasso del Premio da parte dell'Assicuratore non costituisce in alcun caso sanatoria di eventuali irregolarità compiute dall'Assicurato né rinuncia da parte dell'Assicuratore ad alcuno dei propri diritti, dei termini e delle condizioni contrattuali.

Resta inteso che, in caso di ritardo nel pagamento del Premio, la Società si riserva la facoltà di sospendere la liquidazione degli indennizzi maturati nel periodo di mora, relativi a Sinistri verificatisi anteriormente alla mora stessa

Cl.12 - Risoluzione del contratto

Ferme restando tutte le previsioni di legge, l'assicuratore potrà risolvere l'Assicurazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta trasmessa all'assicurato, qualora:

- a. l'assicurato non abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli Cl.7.2 e Cl.10.2 delle presenti Condizioni di Polizza
- b. vi sia stato un mancato pagamento del premio nei termini previsti nell'Assicurazione;
- c. vi siano state omissioni o dichiarazioni inesatte e/o reticenti in merito alla liquidazione dell'indennizzo e dei recuperi;
- d. vi sia stata violazione dell'obbligo di consentire i controlli ai sensi dell'articolo Cl.10.3 delle Condizioni di Polizza
- e. vi sia stata un'omissione di comunicazioni dovute ai sensi di legge o dell'Assicurazione, ovvero tali comunicazioni siano state non veritiere o incomplete.

Per effetto della risoluzione:

1. l'Assicurato decade da ogni diritto all'indennizzo;
2. l'Assicurato è tenuto alla restituzione degli eventuali indennizzi già percepiti e al rimborso dei costi sostenuti dall'Assicuratore in relazione all'Assicurazione.

Quanto previsto nel presente articolo ha efficacia anche qualora la causa di risoluzione venga rilevata successivamente allo scadere del Periodo di Validità.

Cl.13 - Altre disposizioni**Cl.13.1 - Compensazione**

L'Indennizzo potrà essere oggetto di compensazione con eventuali somme dovute dall'Assicurato all'Assicuratore.

Cl.13.2 - Conversione di valute

Ogni importo relativo alla polizza deve essere espresso in Euro.

Cl.14 - Legge applicabile e foro competente

Per tutto quanto non regolato espressamente dalla presente Assicurazione, si applica la normativa italiana vigente in materia di assicurazione del credito all'esportazione nonché la disciplina del contratto di assicurazione di cui agli artt. 1882 ss. e 2952 del codice civile.

Per qualsiasi controversia relativa all'Assicurazione resta espressamente convenuta la competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente o alternativo e, nel caso di procedura di mediazione, quest'ultima avrà luogo esclusivamente in Roma.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Credito			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Sezione Credito		Vedasi Scheda di copertura	85% della Somma Assicurata Credito
Garanzia Accessoria Rimborso Spese di recupero credito			Percentuale della Somma Assicurata Credito riportata sulla Scheda di copertura

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI (RP)

Che cosa posso assicurare

RP.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da prodotti difettosi dopo la loro consegna, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore nell'ambito dell'attività assicurata.

Contro quali danni posso assicurarmi

RP.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi assicurati di cui all'art. RP.1

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- Errata concezione / progettazione
- Errate, omesse o carenti istruzioni d'uso
- Errata o difettosa conservazione
- Errato o difettoso imballaggio

Danni da interruzione

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza ed **entro il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa**.

RP.3 Condizioni Aggiuntive

(operanti solo se esplicitamente richiamate sulla Scheda di Copertura)

Danno al prodotto finito - (PROFIN)

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta - (EXPOCC)

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. Premesso che l'assicurato non esporta direttamente i prodotti assicurati in Usa/Canada, per i danni verificatisi in Usa e Canada provocati da prodotti esportati da terzi, **lo scoperto è quello specificamente indicato nella scheda di polizza.**

Danni da mancato freddo - (NOFRE)

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. **La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RP.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RP.5 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

RP.6 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

In caso di «sinistro in serie», la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre 1 anno dalla stessa.

RP.7 Scoperto

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

RP.8 Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.

RP.9 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque U.S.A., Messico e Canada

RP.10 Variazioni di fatturato

Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula l'importo del fatturato, relativo al periodo di assicurazione, che si ritiene di realizzare relativo ai prodotti oggetto di assicurazione; detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Qualora nel corso della durata del contratto il fatturato annuo eccedesse il limite indicato in polizza, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.5 - "Aggravamento del rischio". Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare l'eventuale variazione in aumento, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 20%.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Responsabilità Civile Prodotti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività			150.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danno al prodotto finito	10	2.500	30% del massimale con un massimo di euro 250.000
Danni da mancato freddo	10	5.000	100.000

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' AMBIENTALE (RA)

Che cosa posso assicurare

RA.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Ambientale (RA) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) in conseguenza di un Danno Ambientale così come descritto nel successivo articolo RA.2 - Rischi assicurati.

Contro quali danni posso assicurarmi

RA.2 Rischi assicurati

La L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati in conseguenza di un Danno all'Ambiente o di una sua Minaccia imminente - anche in virtù del Principio di Precauzione - secondo i termini e nei limiti previsti nella presente Sezione, anche derivanti da Eventi Naturali Eccezionali, e verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura.

Inoltre, **purchè in conseguenza di un Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente indennizzabile a termini delle presente Sezione**, sono comprese nella garanzia:

- Le spese per Interventi di Emergenza e di Ripristino come previsti dalla normativa vigente;
- quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:
 - a) Morte e lesioni personali;
 - b) Distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dei Siti assicurati o a tutte le cose che subiscano un danno in occasione di lavorazioni presso terzi;
 - c) Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno del Sito Assicurato, nell'area interessata dal Danno all'Ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

Con riferimento agli Interventi di Emergenza e Ripristino, le spese comprendono anche:

- Analisi e monitoraggi;
- Eventuali danni a Beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra;
- Redazione di documenti richiesti dagli enti;
- Progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino.

Non costituiscono Interventi di Emergenza e di Ripristino gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i cui costi non sono quindi a carico della Società.

RA.3 Estensione di garanzia

(operante solo se riportata sulla Scheda di copertura)

RA.3.1 Attività presso terzi

A deroga di quanto riportato dall'articolo RA.7 Rischi esclusi, lettera m), qualora sulla Scheda di copertura risulti operante l'estensione "Attività presso terzi", le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono operanti anche qualora l'attività oggetto dell'assicurazione sia esercitata presso terzi, o comunque in luogo diverso da quello di ubicazione dell'attività e riportata sulla Scheda di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RA.4 Esclusioni dal novero dei terzi

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

RA.5 Requisiti di indennizzabilità

Il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente – ai fini dell'indennizzabilità con la presente Polizza – deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

- Causati dai Rischi assicurati indicati in Polizza;
- Originati da un evento verificatosi durante il Periodo di vigenza della Polizza;
- Denunciati entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge alle autorità competenti o essere oggetto di notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

RA.6 Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più eventi accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'Ambiente o di sua Minaccia imminente, **la garanzia opererà soltanto per le conseguenze**

degli eventi accaduti durante il Periodo di vigenza della Polizza ed a condizione che gli eventi stessi siano riferibili ad attività rientranti nei Rischi assicurati e siano rispettate le condizioni di operatività della garanzia della presente Sezione.

RA.7 Rischi esclusi

Risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni:

- a. causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c. causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi assicurati;
- d. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina;
- e. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
- g. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- i. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- j. relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, merci danneggiate e macerie derivanti da incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi;
- l. i danni derivanti da operazioni di carico e scarico;
- m. i danni causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi o comunque in luogo diverso da quello di ubicazione dell'attività e riportata sulla Scheda di polizza.

Inoltre l'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte al Contraente/Assicurato.

RA.8 Regime Temporale

La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante il Periodo di vigenza della Polizza alle condizioni specificate.

Nel caso di modifiche ai Rischi Assicurati e in particolare in caso d'inserimento di uno o più Siti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la copertura decorrerà dall'effetto dell'appendice d'inserimento della variazione di rischio.

RA.9 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per Danni all'Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera.

RA.10 Limiti di indennizzo

Il Massimale indicato nella Sezione rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione di Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

RA.11 Sanzioni Economiche – Embargo

La presente assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) Provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;
- c) Qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

RA.12 Obblighi specifici dell'Assicurato

- a) Dismissione Siti Assicurati e sospensione attività

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- 1) Se uno o più dei Siti Assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare;
- 2) Se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività, entro 5 giorni dall'interruzione stessa;
- 3) Se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

L'eventuale inadempimento delle presenti disposizioni comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Sezione.

Nel caso di cui a precedente numero 3), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

b) Ispezioni tecniche e documentazione

La Società, direttamente o tramite propri incaricati, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Rischi assicurati, **ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.**

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

RA.13 Scoperto

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto, la cui entità ed importo minimo, e massimo sarà indicato sulla Scheda di copertura.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Responsabilità Ambientale			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Garanzia Responsabilità Ambientale	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	Il massimale indicato sulla Scheda di copertura, indipendentemente dal numero di sinistri verificatesi in uno stesso periodo assicurativo

SEZIONE TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato ;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"

Le garanzie previste all'Art. TL.1 – "Spese legali e peritali assicurate" valgono per:

TL.2.1 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

TL.2.2 Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

TL.2.3 Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

TL.2.4 Sostenere l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato.

TL.2.5 Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'Art. TL.4 Esclusioni lett. f). **Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.**

Copertura Estesa - (ESTESA)

Le garanzie previste all'Art. "TL.2- Prestazioni garantite - "Copertura Base" assicurate valgono inoltre, se espressamente indicata l'opzione "Copertura Estesa" sulla Scheda di copertura e corrisposto il relativo premio per:

- a) Sostenere controversie di valore in contestazione **non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000**, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, **relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall' Impresa assicurata. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- b) Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi di seguito indicati:

Decreti legislativi rientranti in garanzia:

1. **D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Le **prestazioni garantite** operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

2. **D.Lgs n.193/07** e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Sicurezza alimentare.**
3. **D.Lgs. n. 152/06** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela dell'ambiente.**
4. **D.Lgs n. 196/03** e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy.**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'Art. TL.4 Esclusioni lett. f);**

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - la difesa davanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.**
5. **D.Lgs 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari.
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:
- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni;
 - **dai soggetti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 231/01** e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.
- Con riferimento al suddetto D.Lgs 231/2001, la garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.
- c) Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurate. La prestazione opera **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila)** per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
- d) La garanzia è altresì operante per controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali, proprie o di Controparte, relative:
- all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
 - alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
 - alla registrazione del dominio web del Contraente.
- La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti (applicabile soltanto se espressamente richiamata nella Scheda di polizza) - (VERTENZ)

Le garanzie vengono prestate al Contraente, se espressamente indicata l'opzione "Clausola Aggiuntiva vertenze con i clienti" sulla Scheda di copertura e corrisposto il relativo premio, per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, **con esclusione del recupero dei crediti**, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

TL.4 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. TL.2 Prestazioni garantite - "Copertura Base"
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente al punto TL.2.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

TL.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale

o penale;

- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi

TL.6 Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.7 Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.8 Insorgenza del caso assicurativo

TL.8.1 Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

TL.8.2 La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

TL.8.3 La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, **nei modi e nei termini dell' Art. TUTEL.2 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro"**, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

TL.8.4 **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

TL.8.5 Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Tutela Legale			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Tutela Legale	non previsto	Opposizione provvedimenti/ sanzioni amministrative: € 250 Controversie contrattuali: € 520	Vertenze con i fornitori: € 5.000 Controversie contrattuali: € 52.000 Clausola Aggiuntiva: 2 casi l'anno

ASSISTENZA (AS)

Sara Assicurazioni provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa di Assistenza di **ACI Global Servizi S.p.A.**, con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI – ad erogare le prestazioni di Assistenza previste alla presente Sezione. Per ottenere una prestazione l'Assicurato dovrà prendere contatto con la Struttura utilizzando uno dei seguenti numeri:

Numero verde: 800.095.095
per chi chiama dall'estero: +39.02.66.16.55.38
FAX: +39.02.661.00.44

comunicando: cognome e nome, numero di polizza, tipo di prestazione di cui necessita, indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio, recapito telefonico.

La Compagnia rende noto che con la predetta società sussistono rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo, che potrebbero generare situazioni di conflitto di interesse. A tal riguardo Sara Assicurazioni ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi ed amministrativi per la gestione di tali eventuali situazioni e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

Che cosa posso assicurare

AS.1 Cosa si assicura

La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 Prestazioni fornite

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

b) Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un tecnico termoidraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato. Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare presso il fabbricato assicurato indicato in polizza, un elettricista per la riparazione del danno.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.

d) Invio di un fabbro o di un falegname

In caso di furto, smarrimento, rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento che garantisce l'accesso al fabbricato, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato un artigiano per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli accessi.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere al fabbricato assicurato o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'artigiano, oltre al costo suindicato.

e) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico. **La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili,**

collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltretutto interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato. **La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

f) Servizio di vigilanza

Qualora a seguito di incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza del fabbricato assicurato non possa essere più garantita ed esista il rischio concreto di saccheggio o atti vandalici, l'Assicurato potrà attivare e autorizzare la Struttura Organizzativa che provvederà a inviare nei modi possibili una guardia giurata sul posto per l'effettuazione di un servizio di vigilanza **sino alla concorrenza massima di Euro 500 (IVA inclusa) per singolo evento. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione e in quello immediatamente successivo.**

g) Rientro anticipato

Nel caso di danni al fabbricato assicurato derivanti da furto, allagamento, incendio o esplosione, che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) **fino a concorrenza massima di Euro 350 (IVA inclusa).** Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, la prestazione sarà erogata nei confronti del legale rappresentante o del socio a responsabilità illimitata. **La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 Condizioni di erogazione delle prestazioni

La Società

- per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e
- per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza

si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

Tutte le prestazioni di seguito specificate, relative al servizio di pronta Assistenza, vengono quindi prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa esterna che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa.

La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Struttura Organizzativa autorizzata ai termini di legge. In tal caso, sarà prontamente comunicata all'Assicurato/Contraente la denominazione di tale Struttura Organizzativa, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

AS.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Croazia Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Repubblica di Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.5 Limite di erogazione delle prestazioni

Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'art. AS.2 "Prestazioni fornite", sarà prestata per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

AS.6 Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni di assistenza suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Assistenza			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Limite alle prestazioni			Per ciascuna garanzia, massimo 3 volte per anno assicurativo
Invio di un idraulico			350€ per sinistro
Invio di un termoidraulico			350€ per sinistro
Invio di un elettricista			350€ per sinistro
Invio di un fabbro o falegname			350€ per sinistro
Interventi di emergenza per danni da acqua			350€ per sinistro
Rientro anticipato			350€ per sinistro
Servizio di vigilanza			500€ per sinistro
Invio trasportatore per trasloco beni dalla casa allagata			1000€ per sinistro
Rientro assicurato per presenziare trasloco			350€ per sinistro

GARANZIE CATASTROFALI (CS)

Che cosa posso assicurare

CS.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite (Fabbricato e/o Contenuto e/o Contenuto in aumento – ove previsto -, e sempre che sia stato pagato il relativo premio) indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da:

- Terremoto
- Inondazione ed Alluvione

Contro quali danni posso assicurarmi

CS.2 Garanzie operanti

Le seguenti garanzie si intendono richiamate solo se sulla Scheda di copertura risultano operanti

Terremoto

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Terremoto, la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

Agli effetti della garanzia Terremoto, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Inondazione ed Alluvione

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Inondazione ed alluvione, la Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – per effetto di inondazioni ed alluvione subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, e/o Contenuto in aumento riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione

Le seguenti condizioni Aggiuntive si intendono valide esclusivamente per la garanzia Inondazione ed alluvione, ed operanti solo se riportate sulla Scheda di polizza:

Contenuto posto in locali interrati o seminterrati - LOCINT

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo CS.4 - "Esclusioni" per la garanzia "Inondazione ed alluvione", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto (e Contenuto in aumento se reso operante) posto in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita (e Contenuto in aumento se rese operanti), con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno - FRANAM

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo.

CS.3 Garanzie sempre operanti

La Società rimborsa inoltre, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente Sezione, ed anche in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00;
- per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CS.4 Esclusioni

Per la garanzia Terremoto valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle b) costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- j) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

Per la garanzia Inondazione ed alluvione valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

- 1)causati da allagamento in genere, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- 2)causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- 3)causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- 4)di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 5)a enti mobili all'aperto;
- 6)a fabbricati costruite in aree golenali
- 7)al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati;
- 8)a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- 9)avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- 10)a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- 11)causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili qualora non direttamente correlati all'evento;
- 12)alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

CS.5 Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo

Valgono le seguenti condizioni:

Terremoto

Agli effetti della garanzia Terremoto:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura

Inondazione ed alluvione

Fermo quanto previsto all'articolo "CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione", agli effetti della garanzia Inondazione ed alluvione:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale (limite di indennizzo) delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportate sulla Scheda di copertura

Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

CS.6 Forma dell'Assicurazione

Le garanzie della presente Sezione, per tutte le Partite (Fabbricato e/o Contenuto e/o Contenuto in aumento - ove presente -), rese operanti e per le quali è stato pagato il relativo premio, sono prestate a Valore Intero.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Garanzie Catastrofali			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese demolizione, sgombero e smaltimento, trasporto dei residui del Sinistro	-	-	10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 40.000
Spese per riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	-	-	10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 10.000
Terremoto			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Inondazione ed Alluvione			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Contenuto posto in locali interrati o seminterrati	20	pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto	20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di euro 100.000,00 complessivo
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	20	pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita	30% delle somme rispettivamente assicurate per fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

IFCE - Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Danni ai macchinari, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

IFCE.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

IFCE.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

IFCE.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che :

- esagera dolosamente l'ammontare del danno,
- dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro; · occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro,
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso,

perde il diritto all'indennizzo.

IFCE.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

IFCE.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. IFCE.2 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile";
5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del Art. IFCE.4 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408790583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo

del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Copia per il Cliente

(da conservare insieme al Set Informativo)

devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

IFCE.6 Determinazione del danno indennizzabile

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

Fabbricato:

si stima la spesa necessaria per **ricostruire a nuovo** le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (**valore a nuovo**). Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.

Contenuto:

- macchinario, attrezzature, arredamento: stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il costo di rimpiazzo a nuovo, cioè stimando il **costo di rimpiazzo** con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (**valore a nuovo**).

Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da questo un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante;

- merci: si stima deducendo da loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per le merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiarie per la mancata consegna (sellingprice).

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili;

- cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotto in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

- titoli di credito:

a) salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

c) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

d) per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

- Lastre: stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione delle regola proporzionale.

IFCE.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, ed Elettronica).

In caso di assicurazione nella forma Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente art. IFCE.6, risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.).

IFCE.8 Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati -deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione delle regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. e descritta nel precedente art. IFCE.7 qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, di **oltre il 20%** le correlative somme assicurate. In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'art.

"1.12 Difesa dall'inflazione – indicizzazione".

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

IFCE.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell'art. "3.2.1 - Altre spese indennizzabili" (se è stata attivata la Sezione Incendio ed Altri Beni), a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

IFCE.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli artt., ovvero:

- **sinistro agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori, se resa operante la Sezione Furto;**

- **sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi, se resa operante la Sezione Incendio,**
- **sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, se resa operante la Sezione Cristalli ed Elettronica.**

IFCE.11 Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un anticipo fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:

- € 25.000 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni;
- € 5.000 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Elettronica. L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000.**

IFCE.12 Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

IFCE.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro (operante per la Sezioni Furto e Cristalli, se rese operanti)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.7 .

IFCE.14 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione .

IFCE.15 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IFCE.16 Programma QuickRestart Azienda BenPower

Programma di QUICK RESTART

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma QUICK RESTART BENPOWER

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BENPOWER.

Come attivare il servizio QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico BENPOWER fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BENPOWER identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione BENPOWER S.r.l. non prevista dal programma PROGRAMMA QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER sarà

- oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BENPOWER (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi)
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti.
- BENPOWER opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento postsinistro nazionali ed internazionali.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BENPOWER resta ad esclusivo carico della stessa.
- BENPOWER opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BENPOWER non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Chi è BENPOWER

BENPOWER è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. BENPOWER effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica. BENPOWER, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a BENPOWER di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BENPOWER mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

IFCE.17 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali (limitatamente alla Garanzia Rischio Locativo, se resa operante)

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

SXCI – Sezione Credito

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXCI.1 - Denuncia di Mancato Incasso

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all' indennizzo, è tenuto a trasmettere per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società il Modulo di Denuncia di Mancato Incasso per ciascun Cliente/Debitore in relazione al quale si sia verificato uno degli Eventi Generatori di Sinistro, completo delle informazioni ivi richieste, dei documenti comprovanti il verificarsi dell'Evento generatore di Sinistro e di quegli altri documenti espressamente indicati nello stesso, entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato abbia avuto conoscenza del verificarsi di uno degli eventi generatori di sinistro.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non può esprimere parere positivo o negativo in merito ai concordati giudiziali/stragiudiziali proposti dal Cliente/Debitore, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.

L'Assicurato, in caso di invio di Denuncia di Mancato Incasso, è tenuto a fornire l'analitico estratto conto del Cliente/Debitore insolvente comprovante la P.E acquisita nel rapporto a credito.

Resta inteso che la Società si riserva di verificare che risultino soddisfatte tutte le condizioni di indennizzabilità previste nell'Assicurazione.

L'assicurato è esonerato dall'invio della Denuncia di Mancato Incasso limitatamente a quei Clienti/Debitori con esposizione di importi fino all'ammontare della franchigia indicata nella Scheda di Copertura **restando a suo totale carico il rischio del mancato pagamento da parte dei Clienti/Debitori stessi.**

SXCI.2 Documentazione richiesta

Il sinistro si intende costituito e l'Assicurato matura il diritto all'indennizzo, dalla ricezione da parte della Società, oltre a quanto già previsto dalla presente Assicurazione, della seguente documentazione:

- Nei casi di Fallimento e/o Amministrazione straordinaria, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società, prova dell'ammissione allo stato passivo e il decreto di esecutività dello stesso;
- Nei casi di ammissione alla procedura di Concordato preventivo, l'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società il decreto di omologa. In tale ipotesi la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto della quota concordataria, salvo eventuali integrazioni.

- Negli altri casi, **analoga documentazione volta al riconoscimento del credito.**

La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

SXCI.3 - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

Nei limiti previsti dall'articolo CI.7 – “Determinazione dell'indennizzo”, l'indennizzo è pari al valore dei beni e/o delle prestazioni di servizi come indicati in Fattura, comprese le spese di trasporto, di imballaggio, di assicurazione e le tasse, se risultanti nella relativa Fattura. **Dall'importo determinato come sopra, e con esclusione delle merci spedite e/o delle Fatture emesse dopo l'invio della Denuncia Mancato Incasso, saranno detratti in proporzione tra parte assicurata e non:**

- gli incassi e/o i recuperi, a qualsiasi titolo realizzati dall'Assicurato (o da qualsiasi persona che abbia agito per conto delle Parti) nei confronti del Cliente/Debitore, di terzi o mediante l'escussione di garanzie. Gli incassi e/o i recuperi conseguiti potranno essere imputati ad eventuali Crediti per Fatture emesse dopo l'invio della Denuncia Mancato Incasso **solo dopo che risultino totalmente pagati i Crediti per Fatture emesse in vigenza di Massimale, in deroga all'art. 1193 del codice civile;**
- le quote concordatarie dilazionate;
- il valore dei beni eventualmente recuperati;
- qualsiasi somma che l'Assicurato abbia il diritto di compensare nei confronti del Cliente/Debitore, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo;
- qualsiasi spesa o costo direttamente correlato alla perdita verificatasi, che l'Assicurato abbia in qualche modo evitato di sostenere, incluso il mancato pagamento delle commissioni dovute all'agente dell'Assicurato nella misura in cui non siano dovute.

L'Assicurato ai fini del pagamento dell'indennizzo, è tenuto a fornire, prova del riconoscimento del Credito e presentare la documentazione indicata al precedente articolo SXCI.2 a conferma degli atti compiuti indicando i recuperi eventualmente conseguiti.

SXCI.4 - Termine di Liquidazione

A seguito della presentazione della D.M.I. corredata da tutti i documenti richiesti e verificato il corretto adempimento da parte dell'Assicurato degli obblighi di cui alla presente Assicurazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro non oltre 30 giorni dalla ricezione da parte della Società della documentazione di cui all'art. SXCI.2

SINRC – Sezione Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Imprese Edili e Responsabilità Civile Prodotti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SINRC.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINRC.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SINRC.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente all'Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

SINRC.4 Tempi di liquidazione

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

TUTEL – Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

TUTEL.1 Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

TUTEL.2 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

TUTEL.3 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.

ASSIST – Sezione Assistenza

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

ASSIST.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di A.C.I Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)
- Fax: +39 02 66100944
- Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando:
 - le proprie generalità;
 - il numero di Polizza;
 - il tipo di Assistenza richiesto;
 - l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
 - il recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax o email.

SXDPP – Sezione Data & Privacy Protection

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDPP.1 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:

- qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;

qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.

La comunicazione dovrà indicare:

1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;
2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza;
4. qualsiasi evento (o ragionevole sospetto di evento) descritto nell'articolo DPP.2.1 "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1 e 2 che comporti la necessità di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione;

SXDPP.2 - Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o dei limiti di indennizzo stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Le richieste risarcitorie pari o inferiori alla Franchigia di Polizza non potranno mai beneficiare della gestione della difesa da parte della Società e non saranno mai risarcibili le relative spese di resistenza in ogni grado e stato del Giudizio.

Su richiesta della Società, l'Assicurato dovrà partecipare agli incontri di mediazione, alle udienze arbitrali o giudiziali, e deposizioni in connessione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento.

La Società rimborserà l'Assicurato, su richiesta scritta, per l'effettiva e dimostrata perdita di profitti e spese ragionevoli dovute per le partecipazioni di cui sopra. In ogni caso, tale rimborso non potrà eccedere la somma di euro 600,00 (seicento//00) al giorno, complessivamente per tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero di incontri di mediazioni, procedimenti arbitrali o giudiziali, deposizioni in connessione alle difese di qualsiasi Richiesta di Risarcimento, **fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila//00).** Importo che costituirà parte integrante del Massimale Aggregato e non un'aggiunta allo stesso.

SXDPP.3 - Recupero di beni

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o il Patrimonio Informatico dopo che sia stato pagato l'indennizzo, **la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte.** Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri fondi, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o fondi, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dagli Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore degli Società.

SXDPP.4 - Assistenza e cooperazione

A. La Società avrà il diritto di effettuare in ogni tempo e luogo apposite ispezioni ed investigazioni, qualora lo ritengano necessario, e **l'Assicurato dovrà prestare la massima collaborazione nel corso di investigazioni ed ispezioni**, anche per quelle relative alla corretta applicazione ed esecuzione del presente contratto.

L'Assicurato dovrà sottoscrivere o far sottoscrivere ogni documento inerente il procedimento e prestare assistenza alla Società. L'Assicurato concorda di non porre in essere qualsivoglia iniziativa che possa, in qualunque modo, incrementare l'esposizione della Società ai sensi di Polizza.

B. Su apposita richiesta della Società, l'Assicurato presterà assistenza nel corso delle transazioni, nella gestione del contenzioso e nell'eseguire qualsiasi provvedimento ed azione legale nei confronti di qualsiasi persona giuridica o fisica che possa essere responsabile per atti, errori od omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali è prestata la presente copertura assicurativa.

L'Assicurato presenzierà a ciascuna udienza arbitrale o giudiziale, o deposizione, e si adoprerà per consentire l'escussione di testimoni.

C. **L'Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, effettuare qualsivoglia pagamento, assumere obbligazioni, effettuare spese, sottoscrivere transazioni, iniziare giudizi o disporre di qualsivoglia Richieste di Risarcimento senza il previo consenso scritto della Società**, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal precedente articolo SXDPP.2 - "Difesa in Giudizio e Transazioni sulle Richieste di Risarcimento".

L'attività di adempimento alla Legge sulla Notifica delle Violazioni non potrà essere considerata come un'ammissione di responsabilità ai sensi della presente clausola.

D. **Le spese effettuate dall'Assicurato per l'assistenza e la cooperazione con la Società non costituiscono Spese ai sensi della presente Polizza.**

SXDPP.5 - Tempi di liquidazione

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SINRA – Sezioni Responsabilità Ambientale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SINRA.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A) **In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la Polizza o direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo telematico saraassicurazioni@sara.telecompost.it o mediante raccomandata entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.).**

B) **L'Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire all'Assicuratore la**

verifica delle cause del Sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole – sia pure senza specifica volontà - anche dopo la scadenza della Polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.).

- C) In ogni caso l'Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Cod. Civ., a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata alla attuazione di Interventi di Emergenza o di Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, entro due (2) anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità.

E' a carico dell'Assicurato – **pena la non indennizzabilità del Sinistro** – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto all'indennizzo ed in particolare – data la regolamentazione temporale (Loss Occurrence) della presente garanzia – la riferibilità degli eventi da cui derivi il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente, al periodo di vigenza della Polizza.

SINRA.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale della presente Sezione per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle spese di giustizia penale.

In caso di denuncia di Sinistro, la Società sostiene le spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'articolo 1917 Cod. Civ.

SINRA.3 - Istruttoria del Sinistro

L'Assicurato prende atto che i Periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, non potendosi altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza da parte della Società.

pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dagli Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore degli Società.

SINRA.4 - Assistenza all'Assicurato in caso di sinistro

SINRA.4.1 - Servizio Gestione Crisi - Pronto intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media

In virtù del presente Servizio, in caso di Sinistro risarcibile dalla presente Polizza, per i Siti assicurati ubicati in Italia, nella fase della gestione dell'emergenza, l'Assicurato ha diritto:

- A) **Pronto intervento:** a richiedere l'intervento del Fornitore Pronto Intervento per l'effettuazione degli Interventi d'Emergenza, contattando il Numero Verde qui sotto indicato:

Gruppo PER

Numero verde 800.322.270 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24)

In seguito a tale richiesta di intervento il Fornitore Pronto Intervento provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- Fornire supporto tecnico telefonico;
- Inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- Predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- Identificare gli interventi necessari per gli Interventi di Emergenza ed emettere una proposta tecnico economica.

A fronte dell'utilizzo del presente servizio per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza, **alle condizioni ivi stabilite e con il fornitore indicato**, la Società concederà una riduzione dello **Scoperto** della presente Sezione, da applicare agli importi indennizzabili, pari al **25%**.

- B) **Gestione Rapporti con i Media:** ad avere, a titolo gratuito, il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente, per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al Sinistro, qui sotto indicato:

Ufficio Stampa:

Lifegate Consulting srl – Telefono +39 342 79 88 182

Email: gestionecrisi@lifegate.com

In particolare tale consulenza, a carico della Società e gratuita per l'Assicurato prevede, per la migliore gestione della crisi:

- Consulenza personalizzata per individuare la migliore modalità e contenuti nella gestione dei rapporti con i media;
- Supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa;
- Contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

Per usufruire di tale Servizio l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Stampa qui sopra indicato. Per l'espletamento del servizio non sarà necessario alcun anticipo da parte dell'Assicurato. Il costo dell'assistenza sarà infatti interamente a carico della Società.

Eventuali ulteriori attività non sono comprese nel presente servizio e saranno eventualmente erogate dall'ufficio stampa su espressa richiesta dell'Assicurato al di fuori del presente Servizio.

Per la corretta esecuzione dei Servizi descritti al presente articolo, svolti per tramite dei suindicati fornitori, Sara Assicurazioni trasmetterà rispettivamente a Gruppo PER ed a Lifegate Consulting S.r.l. le informazioni strettamente necessarie per consentire al Contraente/Assicurato di avvalersi dei servizi previsti; trattati, a titolo esemplificativo, dei dati anagrafici del Contraente e del numero di polizza, di informazioni su decorrenza/scadenza del contratto, su massimale/scoperti e, quando necessario, informazioni sui sinistri occorsi; potrà, inoltre, venire informata da detti fornitori sugli interventi effettuati, a valere sulla garanzia. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 e D.lgs. 196/03) Sara Assicurazioni, Gruppo PER e Lifegate Consulting S.r.l. si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da Sara Assicurazioni direttamente e tramite società terze che realizzano servizi necessari all'esecuzione delle condizioni di polizza e delle relative garanzie, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016.

SINRA.4.2 – Servizio Gestione Sinistro - Assistenza legale e supporto tecnico

Fermo quanto previsto dal precedente articolo SINRA.2 -"Gestione delle vertenze di danno - Spese legali", ed a sua integrazione, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un servizio di supporto completo nella gestione del sinistro, sia legale che tecnico.

In particolare l'Assicurato potrà avvalersi, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, del know-how e della consulenza da parte del team di esperti della Società, nella scelta e nomina di professionisti del settore ambientale come:

- Avvocati civilisti e penalisti specializzati in diritto ambientale,
- Consulenti tecnici,
- Società di bonifica,
- Società di Pronto Intervento.

Obiettivo del Servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato l'esperienza della Società al fine di:

- Riprendere le attività nel più breve tempo possibile,
- Affidare la propria assistenza legale ai migliori professionisti del settore,
- Scegliere progettisti e i tecnici per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino, affidabili e professionali,
- Gestire al meglio i rapporti con gli enti,
- Ridurre il più possibile l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

In virtù dell'utilizzo del presente Servizio e del coinvolgimento della Società per la scelta dei professionisti a cui affidarsi, per sinistri indennizzabili dalla presente Polizza, la stessa:

- Per interventi da essa autorizzati, ha la facoltà di concedere acconti sulle spese sostenute e validate dall'attività di perizia e/o anticipi sulle spese da sostenere;
- Riconoscerà un importo aggiuntivo, relativamente alle spese legali rispetto a quanto indicato nell'Art SINRA.2 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali", nella misura del 10% del Sottolimito della presente Sezione.

Il presente servizio è operante fino a quando la Società ne ha interesse, a condizione che:

- **sia stato espressamente richiamato nella scheda di Polizza,**
- **il Sinistro sia indennizzabile dalla presente Polizza.**

Si precisa che l'attivazione del Servizio non costituisce di per sé conferma dell'operatività della garanzia.

SINRA.5 – Interventi per conto dell'Assicurato

A seguito di un Sinistro indennizzabile dalla presente Sezione, la Società – su richiesta dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1917 Cod.Civ. – si obbliga a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli Interventi previsti dall'articolo RA.2 - Rischi assicurati.

La Società attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla Sezione "Responsabilità Ambientale" e fino a quando ne avrà interesse.

SINRA.6 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Limitatamente al rimborso delle Spese per Interventi di Emergenza e di Ripristino, questo avverrà al definitivo compimento degli Interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese.